Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Sabato, 24 marzo — Numero 70.

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.20 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 74 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 19 luglio 1894, n. 314 sui reati commessi con materie esplodenti;

Visto il R. decreto 23 agosto 1894, n. 389, che approvò il regolamento per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 314;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e del ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del capo II del regolamento, approvato con R. decreto 23 agosto 1894, n. 389 per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 314 sui reati commessi con materie esplodenti, è approvato l'unito regolamento che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno e da quello di grazia e giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

V. *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO in sostituzione del capo II del regolamento approvato con R. decreto 23 agosto 1894, n. 389, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti.

Delle licenze relative alle materie esplodenti.

Art. 1.

Sono soggetti al presente regolamento tutti i prodotti esplosivi comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze od impiegati in macchine o congegni, o siano in qualsiasi altro modo disposti od adoperati.

Art. 2.

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti.
2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti.
3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti.
4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti.
5. Munizioni di sicurezza.

Art. 3.

L'allegato *A* del presente regolamento stabilisce l'elenco e la classificazione dei prodotti esplosivi che, nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, furono riconosciuti ufficialmente all'andata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 4.

Con successivi decreti ministeriali sarà provveduto alle variazioni ed aggiunte occorrenti al predetto elenco.

Art. 5.

I prodotti esplosivi non contemplati nell'elenco di cui all'art. 3 non possono essere fabbricati, tenuti in deposito, venduti, importati o trasportati prima che sia emanato apposito decreto ministeriale, che li riconosca e classifichi, sentito il parere della Commissione permanente sugli esplosivi, istituita presso il Ministero dell'interno, al quale saranno inviate le relative domande.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai prodotti esplodenti in transito nel Regno, per la introduzione e trasporto dei quali è però sempre necessaria la licenza del Ministero dell'interno.

Art. 6.

La licenza di fabbricare, tenere in deposito o vendere sostanze e materie che sieno atte ed appariscano destinate alla composizione o fabbricazione di sostanze o materie esplosive, è rilasciata dal prefetto.

Delle polveri ed affini.

Art. 7.

Non è lecito fabbricare polveri senza licenza dell'autorità competente. Spetta al prefetto di accordare la licenza per la fabbricazione delle polveri.

È però riservata al Ministero dell'interno la facoltà di rilasciare la licenza per la fabbricazione di quelle fra le polveri che hanno fra i loro componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina.

Art. 8.

È lecito tenere in deposito o trasportare da un luogo all'altro del Regno, esplosivi della 1ª categoria in quantità non superiore di 5 chilogrammi ovvero un numero non maggiore di 800 cartuccie da fucile caricate a polvere.

Per il trasporto ed il deposito di quantità superiore di dette sostanze, occorre una licenza permanente del prefetto, oppure il suo permesso per una o più volte determinate.

Per la vendita è parimente richiesta la licenza del prefetto, la quale dovrà essere rinnovata per ciascun anno solare.

Delle dinamiti ed affini.

Art. 9.

Non si può, senza licenza del Ministero dell'interno fabbricare, tenere in deposito o vendere qualsivoglia quantità di esplosivi della 2ª categoria. Nè si può senza licenza del Ministero stesso, o, per sua delegazione, del Prefetto, trasportare quantità maggiori di 5 chilogrammi di detti esplosivi.

Per le quantità non oltrepassanti il peso massimo di 5 chilogrammi per volta, il prefetto o sottoprefetto è autorizzato a rilasciare licenze di trasporto permanenti o per una o più volte determinate, le quali licenze saranno vincolate all'obbligo del consumo giornaliero, e rilasciate alle condizioni espresse dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento.

Dei detonanti ed affini.

Art. 10.

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono applicabili agli esplosivi della 3ª categoria; limitando al numero di 100 detonanti, il quantitativo massimo, di cui il prefetto o il sottoprefetto può, subordinatamente al consumo giornaliero, autorizzarne il trasporto senza delegazione ministeriale.

Degli artifici ed affini.

Art. 11.

La licenza di fabbricazione, per qualsivoglia quantità, e quella di deposito, vendita o trasporto per quantità superiore ai 5 chilogrammi di artifici, è di competenza dei prefetti, salvo quelli che per contenere detonanti, cadono sotto la disposizione dell'art. 10

Delle munizioni di sicurezza.

Art. 12.

Per la fabbricazione, deposito e vendita delle munizioni di sicurezza occorre la licenza del prefetto.

Detta licenza non è necessaria per i trasporti delle medesime.

Norme generali.

Art. 13.

Le licenze di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 potranno, per motivi di sicurezza pubblica, essere sospese dai prefetti o revocate dal Ministero dell'interno, fermo il disposto dell'art. 31 del regolamento 8 novembre 1899, n. 6517, per l'applicazione della legge di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Non possono introdursi nel Regno, esplosivi di qualsivoglia categoria, senza la licenza del Ministero dell'interno.

Art. 15.

Quando il permesso di fabbricazione, trasporto, detenzione di esplosivi sia chiesto per motivi di studio o di esperimento, il Ministero dell'interno potrà accordare la relativa licenza, sotto l'osservanza di norme e cautele che crederà del caso, sentito il parere della Commissione permanente sugli esplosivi.

Art. 16.

È riservato al Ministero di permettere, in casi speciali ed a scopo di studi, esperimenti o simili fini innocui, ben determinati, la fabbricazione o detenzione di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari, salvo il disposto dell'art. 24 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 17.

La licenza per fabbricare, tenere in deposito, trasportare, importare o vendere dinamiti e detonanti, non può essere concessa alle persone che, nel quinquennio precedente, siano state ammonite o sottoposte a speciale vigilanza della pubblica sicurezza, o abbiano scontata la pena della reclusione, per un periodo non inferiore ad un anno, per delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà o per omicidio o lesione personale, nè alle persone che non siano d'incensurata condotta.

Art. 18.

Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non potranno essere rimessi o consegnati dai fabbricatori o dai venditori che alle pubbliche autorità, od a persone a loro volta autorizzate a fabbricarli o finalmente a persone munite di un certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.

In questo caso, all'atto della vendita o della consegna, il fabbricatore o il venditore dovrà inscrivere nel certificato la qualità e la quantità delle materie vendute o consegnate, e datare e sottoscrivere la dichiarazione.

Art. 19.

Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato

soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno di materie esplodenti, nell'esercizio della loro professione ed arte o del loro mestiere, e che diano sicura garanzia di non abusarne. Ogni persona alla quale, per effetto di tale certificato, sieno state affidate materie esplodenti, è obbligata a custodirle in modo che non possano cadere in altre mani; nè può venderle, cederle o consegnarle ad altri, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 20.

Il registro stabilito dall'art. 14 del testo unico di legge per la tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti approvato con R. decreto 2 marzo 1902, n. 56, per gli esplodenti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo, sarà altresì, quando trattisi del deposito di esplodenti della 2ª e 3ª categoria, preventivamente numerato e firmato in ciascun foglio dall'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale dichiarerà pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli ond'è composto. Esso sarà ordinato in modo da contenere notizie esatte sulla qualità e quantità delle materie esplodenti fabbricate e vendute, coll'indicazione delle persone alle quali la vendita o la cessione venne fatta.

Art. 21.

Gli edifizi o locali destinati alla fabbricazione od al deposito di esplosivi, dovranno soddisfare alle particolari condizioni che, per ciascun caso, saranno prescritte nelle relative licenze, tenendo possibilmente per base le norme contenute nell'allegato *B* al presente regolamento.

Per stabilire queste condizioni e per constatarne l'adempimento, saranno nominate dai prefetti, Commissioni tecniche composte di tre membri, cioè: un ufficiale d'artiglieria o del genio del R. esercito, oppure dello stato maggiore generale della R. marina; di un funzionario di pubblica sicurezza; di un ingegnere dei Reali corpi del genio civile o delle miniere.

Il predetto allegato *B* potrà essere sempre riveduto e modificato con decreto Ministeriale, sentito l'avviso della Commissione consultiva sugli esplosivi.

Art. 22.

Colui che ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie eplodenti, ha i seguenti obblighi:

1. Non lavorare di notte.

2. Non impiegare fuoco o lume nell'interno di quei locali che saranno dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica, di cui al precedente articolo.

Tali locali potranno però essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro.

3. Far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate nei magazzini di deposito.

4. Assicurare la vita di tutte le persone addette alla fabbrica o al deposito, osservando le prescrizioni dell'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517.

5. Tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica riterrà necessario per la sicura custodia delle materie esplodenti. Detti guardiani dovranno essere nominati secondo le norme prescritte dall'art. 37 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, ed avere i requisiti voluti dall'art. 125 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1905, n. 216.

Art. 23.

L'autorità di pubblica sicurezza potrà in ogni tempo far visitare le fabbriche e i depositi di esplosivi, per accertare la permanente osservanza delle condizioni tecniche imposte nell'atto di licenza ed i quantitativi massimi di esplosivi, consentiti per ogni deposito.

Art. 24.

Qualora avvenga la sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica o da un deposito, l'esercente dovrà farne immediatamente denunzia all'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo nella denunzia, il titolare potrà essere privato della licenza, salva ogni responsabilità penale o civile, a norma di legge.

Art. 25.

Pel temporaneo deposito degli esplosivi della 2ª e 3ª categoria, potranno rilasciarsi licenze dai prefetti, senza subordinarle all'osservanza delle condizioni accennate nell'art. 21, purchè trattisi di deposito di quantità non eccedente l'ordinario giornaliero consumo e purchè si ottemperi a tutte quelle disposizioni che i prefetti ravviseranno necessarie per la sicura custodia di dette materie e per la incolumità delle persone, fermo al riguardo le norme di cui al capo IV, paragrafi 8 e seguenti dell'allegato *B* al presente regolamento.

Art. 26.

Le licenze per la fabbricazione, l'importazione dall'estero, il deposito degli esplosivi ed il loro trasporto, fatta eccezione per le munizioni di sicurezza, dovranno indicare la quantità massima e tutte le altre condizioni alle quali sarà vincolata la concessione.

Art. 27.

La licenza di trasportare esplosivi della 2ª e 3ª categoria (dinamiti e detonanti), deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto coll'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie nonchè a tutte quelle altre condizioni che di volta in volta si renderanno necessarie. Il trasporto però di esplosivi della 2ª categoria, sino al quantitativo di 5 chilogrammi e di quelli della 3ª sino al numero di 100, può essere autorizzato dal prefetto o sottoprefetto, senza il vincolo della scorta, con quelle cautele che stimerà necessarie a garanzia della pubblica incolumità.

Art. 28.

I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore della entrata in porto, ed i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico, alle autorità di pubblica sicurezza di porto, dalle quali riceveranno opportune comunicazioni circa le disposizioni dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 29.

Salvo le maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi, i contravventori alle condizioni stabilite nelle licenze, in esecuzione di quanto è prescritto nel presente regolamento, ed alle altre norme in esso contenute, sono considerati come mancanti di licenza.

Al comandante della nave, che non denunzia il carico di materie esplodenti, giusta l'art. 28, sono applicabili, ove ne sia il caso, le disposizioni dell'art. 468 del Codice penale.

Art. 30.

Sono abrogati il capo II del regolamento per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti, approvato con R. decreto 23 agosto 1904, n. 389, e tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
A. FORTIS.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato *A*. (Articolo 3).

ELENCO e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti ufficialmente a' termini dell'articolo 8 del regolamento.

CATEGORIA I.

Polveri e composti affini negli effetti esplosivi.

1. Polvere pirica nera ordinaria (da cannone, da fucileria, da caccia, da pirotecnici, da cannoni grandinifughi), di qualunque provenienza e forma.
2. Polvere bruna, cioccolata, progressiva, di qualunque provenienza e forma.
3. Acapnia della ditta Baschieri e Pellagri in Marano (Bologna).
4. Anigrina id. id. id.
5. Randite della fabbrica Randi Pietro in Marano (Bologna).
6. Excelsior della Società italiana prodotti esplodenti.
7. Nivea id. id. id.
8. Sublimite della ditta Olivieri & C. di Ancona.
9. Silurite della fabbrica Bianchini & C.
10. Balistite della Società anonima dinamite Nobel.
11. Lanite id.
12. Filite id.
13. Ichnusa della Società sarda Ercole Antico & C.
14. Aristite della fabbrica Luigi Caramosca di Imola.
15. Schultze, polvere senza fumo inglese.
16. E. C., id. id.
17. Polveri senza fumo della Smokeless Powder C. inglese.
18. Cordite, polvere senza fumo inglese e tedesca.
19. Normale polvere senza fumo svedese, svizzera e inglese.
20. Rothweil, polvere senza fumo tedesca.
21. Walsrode, polvere senza fumo tedesca.
22. Amberite, id. inglese.
23. Müllerite, id. belga.
24. Polvere di Brugère.
25. Polvere di Abel.
26. Polvere senza fumo Diamond.
27. Polveri senza fumo del R. polverificio di Fontana Liri.
28. Polvere da caccia D-M della Società anonima dinamite Nobel.
29. Cartocci di polvere per artiglieria.
30. Cartocci metallici per artiglieria, muniti di proietto carico, purchè provvisti di spoletta, ma senza innesco, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite.
31. Cartocci a bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto, ma carichi, purchè chiusi con feltri o dischi solidi di cartone.
32. Proietti carichi purchè chiusi perfettamente, sia mediante la loro spoletta senza innesco o col foro a chiocciola rispettivo chiuso con tappetto a vite, sia privi di spoletta e col rispettivo foro chiuso con tappo metallico a vite.
33. Cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18 % almeno di acqua.
34. Acido picrico purificato, cristallizzato, polveroso, compresso o fuso.
35. Fulmicotone stabilizzato, polpato e contenente almeno il 18 % di acqua.
36. Cotone-collodio stabilizzato, polpato e contenente almeno il 18 % di acqua.

CATEGORIA II.

Dinamiti e composti affini negli effetti esplosivi.

1. Dinamiti, gelatine esplosive, gomme esplosive, di qualunque provenienza e forma.
2. Cannel Alvisi.
3. Cremonite Alvisi.
4. Manlianite Alvisi.
5. Esplosivi Nobel per mine.
6. Cheddite.
7. Prométhée, dal momento dell'unione dei suoi componenti.
8. Rack a Rock, dal momento dell'unione dei suoi componenti.
9. Cotone nitrato secco, o con meno del 18 0/0 di acqua, di tutte le provenienze, per gelatine esplosive o per polveri senza fumo.
10. Fulmicotone compresso secco, o con meno del 18 % di acqua, di tutte le provenienze.
11. Inneschi di fulmicotone.

CATEGORIA III.

Detonanti e composti affini negli effetti esplosivi.

1. Bonbons fulminanti, purchè non contengano ciascuno più di mezzo gramma di materia fulminante.
2. Capsule detonanti per dinamite e affini, contenenti sino a due grammi e mezzo di mistura fulminante.
3. Capsule fulminanti per l'esplosione dei detonatori nei proiettili da cannone, carichi di potenti esplosivi.
4. Castagnole o petardi muniti d'inneschi esplodenti all'urto, per frizioni o per corrente elettrica.
5. Ceci e confetti fulminanti, purchè non contengano più di mezzo gramma di materia fulminante.
6. Inneschi elettrici.
7. Inneschi cloratati per petardi.
8. Miscugli pirotecnici contenenti clorati e simili sostanze che possono esplodere sia all'urto, sia per decomposizione spontanea.
9. Micce a combustione rapida.

CATEGORIA IV.

Artifici e composti affini negli effetti esplosivi.

1. Fuochi pirotecnici di tutte le specie e da segnale, senza innesco fulminante, preparati con misture analoghe alla polvere pirica ordinaria, con esclusione di clorati, dei picrati, dei fulminanti e delle dinamiti, salva l'eccezione di cui all'allegato *B*.
2. Miscugli pirotecnici come al precedente numero 1.
3. Castagnole senza innesco fulminante.
4. Cartucce per pistole Wery.
5. Artifici da guerra per segnalazione.
6. Cannelli fulminanti, per artiglierie, a frizione, a percussione ed elettrici.
7. Stoppini a frizione ed a percussione.
8. Inneschi per cartocci a bossolo da cannone.
9. Inneschi di spolette.
10. Dischetti accensibili per pistole-giuocattoli, anche se a base di clorati.
11. Ciocchette da bambini e da salons, anche se a base di fulminato d'argento.
12. Polvere Battelli costituita da semplice miscuglio, senza lavorazione, dei suoi componenti.

CATEGORIA V.

Esplosivi di sicurezza e composti affini.

1. Bossoli di cartone per cartuccie da caccia ad involucro rigido, innescati.
2. Bossoli metallici per cartucce da fucile o per artiglieria.
3. Capsule metalliche per armi da caccia, da tiro e da guerra.
4. Cartucce da salve cariche per fucili e pistole, chiuse con pallottole di legno, o carta, o celluloide, oppure anche con dischi di feltro assicurati nel bossolo, se questo è metallico, o assicurati col lembo superiore ripiegato del bossolo, se questo è di cartone rigido.
5. Cartucce cariche a bossolo di cartone per fucili e pistole; cartocci carichi a bossolo metallico per cannoni.
6. Cartucce cariche a bossolo metallico, per fucili, pistole, rivoltelle, spingarde e mitragliere.
7. Spolette a percussione con innesco.

8. Spolette a tempo e a doppio effetto per artiglieria, senza innesco.

B.

9. Esplosivo Fulopite.
10. Micce a combustione lenta, dette di sicurezza.

Allegato *B.* (Articolo 21).

CAPITOLO I.

NORME per l'impianto a nuovo di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, della 2ª, e della 3ª categoria. (*Polveri, dinamiti, detonanti*)

—

§ 1. — Gli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, della 2ª e della 3ª categoria, devono essere distanti dall'abitato, strade pubbliche, fiumi e canali navigabili, opifici industriali, case coloniche, cimiteri, chiese aperte al culto, e dai luoghi nei quali sogliono tenere riunioni di persone per feste, fiere, esercizi od altre occasioni, come appresso:

a) non meno di metri cento dalle strade comunali, provinciali e nazionali, dalle strade ferrate, dai fiumi o canali in cui si eserciti la navigazione;

b) non meno di metri duecento dalle case coloniche e private isolate;

c) non meno di metri quattrocento dagli opifici industriali e dai gruppi numerosi di casolari, chiese, scuole, ospedali, ecc., nonchè dai monumenti dichiarati nazionali;

d) non meno di metri ottocento dalle borgate o città aventi una popolazione dai 500 ai 5000 abitanti;

e) non meno di metri mille dalle borgate o città aventi una popolazione dai 5000 ai 10,000 abitanti;

f) non meno di metri duemila dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai 10,000 abitanti.

Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritti alle case dell'abitato ed alle officine pericolose dell'opificio.

§ 2. — Le distanze di cui al precedente paragrafo 1 possono essere ridotte sino alla metà in ciascun dei casi ivi accennati, se trovinsi interposti colli, argini, terrapieni, traverse od altri rialzi di terra, naturali od artificiali.

Tali ostacoli dovranno però soddisfare alle seguenti condizioni:

a) che essi stessi non possano essere cagione di danni quando avvenisse una esplosione nell'opificio; perciò i rialzi artificiali dovranno comporsi di terra vegetale sciolta, od almeno la crosta esterna di tali rialzi, nella parte rivolta verso l'opificio, dovrà essere, per lo spessore di cinquanta centimetri, composta di pura terra vegetale senza miscuglio di ghiaja, ciottoli o grosse pietre, ammettendosi però la base della scarpa in muratura;

b) che abbiano una tale consistenza ed una tale ubicazione rispetto all'opificio, da costituire una reale e non effimera difesa, vale a dire: che si trovino dal medesimo a breve distanza, che sieno alti sino alla gronda del tetto delle officine pericolose che proteggono, infine che alla sommità sieno larghi almeno un metro;

c) che sieno imboschiti con piante o cespugli.

§ 3. — Qualora posteriormente alla concessione dell'impianto dell'opificio succedesse che, o per la costruzione di una nuova strada pubblica, o per l'estendersi dei fabbricati nei borghi e nelle città, si rendesse pericolosa alla pubblica incolumità l'ubicazione dell'opificio stesso, sarà sempre in facoltà del Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione consultiva sulle materie esplosive, di far modificare o sopprimere anche l'opificio.

§ 4. — Di massima, la distribuzione dell'opificio dovrà soddisfare alle seguenti condizioni:

a) l'opificio sarà circondato da un recinto costruito in muratura, oppure in robusta palizzata o tavolato o reticolato metallico, alta non meno di metri due e mezzo;

b) per le lavorazioni diverse delle materie esplosive, saranno destinati altrettanti piccoli laboratorî distinti, cinti ciascuno da terrapieni alti almeno sino alla gronda del tetto del laboratorio stesso, e coperti da piante o cespugli. La Commissione tecnica di cui all'art. 21 del presente regolamento, determinerà volta per volta la distanza a cui dovranno trovarsi fra loro i laboratorî degli esplosivi. Questi poi saranno collocati alla lontananza di almeno cinquanta metri dagli altri corpi di fabbrica non pericolosi.

Quando si tratti della lavorazione di materie facilmente infiammabili, ma non ancora esplosive, è ammessa la soppressione dei terrapieni;

c) i magazzini della fabbrica destinati al deposito dei prodotti esplosivi, dovranno essere situati in luogo separato a non meno di cento metri dal laboratorio pericoloso più vicino e di venti metri fra di loro. La capacità massima di ciascuno dei medesimi non dovrà eccedere i 10,000 chilogrammi di materie o miscele esplosive della 1ª categoria, oppure 4500 chilogrammi di quelle della 2ª, oppure infine chilogrammi 1000 di quelle della 3ª categoria.

Per i magazzini di capacità maggiore si osserveranno le prescrizioni stabilite dal capitolo IV del presente allegato.

La quantità massima di materie e miscele esplosive che si potrà riunire nello stesso riparto o gruppo di magazzini, non potrà eccedere i chilogrammi 80,000 per la 1ª categoria, chilogrammi 40,000 per la 2ª e chilogrammi 8000 per la 3ª.

Quando però gli esplosivi della 3ª categoria dovessero essere conservati in un magazzino adiacente ad altro destinato alla conservazione di esplosivi di altra categoria, in tal caso la quantità di miscela esplodente contenuta nei detonanti, non dovrà oltrepassare il peso netto di chilogrammi 50;

d) fra la parte esplosiva e quella non esplosiva di una stessa fabbrica, dovrà intercedere una distanza non minore di cinquanta metri. Così pure, quando lo stabilimento impieghi generatori a vapore, motore a gas od altri focolai, il locale dove questi sono stabiliti deve essere alla distanza non minore di metri cinquanta dalla parte esplosiva;

e) quando nelle fabbriche di materie esplosive si generi o si faccia uso di energia elettrica, verranno osservate le norme stabilite dal regolamento generale 18 giugno 1899, n. 230, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie; quelle del regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, e quelle infine che sono prescritte dalla legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanze della energia per mezzo di corrente elettrica;

f) ogni edifizio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materie esplodenti, dovrà essere protetto, per tutta la sua estensione, da un numero sufficiente di parafulmini, il perfetto funzionamento dei quali sarà accertato almeno una volta all'anno;

g) nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 1ª, della 2ª e della 3ª categoria, saranno osservate le prescrizioni dettate dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 del regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti.

§ 5. — Di massima le modalità di costruzione dell'opificio nella parte esplosiva, devono essere fondate sui seguenti principî:

a) costruire i vari corpi di fabbrica col solo pianterreno, o al più con un soppalco;

b) impiegare nella costruzione delle officine di lavorazione,

materiali leggieri ed atti a prontamente ridursi in piccoli pezzi in caso di scoppio, e perciò usare di preferenza legnami possibilmente sottili, resi incombustibili con uno dei vari mezzi in uso nell'industria;

c) i laboratori abbiano le pareti di tavole sottili, o fatte con una mescolanza di terra cretosa e di paglia sminuzzata (*tarchis*);

d) costruire i tetti in guisa che mentre offrano abbastanza resistenza all'urto di qualsiasi oggetto lanciato dallo scoppio di vicini edifizi presentino pure il minimo possibile ostacolo all'azione dirompente dei prodotti esplosivi, qualora lo scoppio fosse per verificarsi nell'interno del laboratorio medesimo. Si darà perciò possibilmente la preferenza ai tetti coperti da sottili lamiere metalliche, o cartone convenientemente preparato.

§ 6. — Nelle fabriche di esplosivi della 3ª categoria (detonanti) i fulminati dovranno essere preparati in locale isolato, lontano da tutti gli altri della fabbrica, costrutto in modo da essere ben ventilato, ma da impedirvi la penetrazione diretta dei raggi solari e circondato da terrapieni.

CAPITOLO II.

NORME per impianto a nuovo di fabbriche di materie esplosive della 4ª categoria. (*Artifici*).

§ 1. — Le fabbriche di esplosivi della 4ª categoria, nelle quali non si potranno fabbricare polveri, dinamiti, fulmicotone, fulminati, nè altri prodotti similari ai fin qui nominati, dovranno sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri dai luoghi di pubblico ritrovo e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per quella del fabbricante o del guardiano, e rispettiva famiglia, di cui si dirà al successivo paragrafo 4, e non meno di metri cinquanta dalle strade pubbliche, dai fiumi e canali navigabili.

§ 2. — L'impianto della fabbrica sarà fatto in modo che l'officina di preparazione dei fuochi artificiali, e il deposito di questi dopo ultimati, sieno ciascuno in locali distinti e lontani l'uno dall'altro almeno venti metri, riducibili però della metà quando sieno divisi da terrapieno o da tagliafuoco in muratura, senza aperture e dello spessore di almeno quaranta centimetri.

§ 3. — Il deposito delle polveri occorrenti alla preparazione degli esplosivi della 4ª categoria, potrà contenere chilogrammi 100 di polveri e sarà situato alla distanza di almeno trenta metri, riducibili della metà, come al paragrafo 2, dagli altri locali della fabbrica. Nel caso però in cui si voglia impiantare un deposito di polveri per quantità superiore ai 100 chilogrammi, si osserveranno le norme stabilite al capitolo IV del presente allegato.

§ 4. — L'alloggio del fabbricante o quello del guardiano e rispettiva famiglia, dovrà distare non meno di trenta metri dal deposito delle polveri e almeno venti da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi d'artificio.

§ 5. — Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 4ª categoria, saranno inoltre osservate le norme stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17 e 18 del regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti.

§ 6. — Non si potranno impiegare nella composizione dei fuochi artificiali delle materie prime che, per loro natura o loro stato di impurità, possano dar luogo a decomposizioni o reazioni suscettibili di produrre accensioni spontanee degli artifici.

È proibito inoltre l'impiego delle dinamiti e quello del miscuglio di clorato di potassa, zolfo e antimonio.

È permesso invece l'impiego di miscugli di clorato di potassa, zolfo e carbone, oppure di clorato di potassa, zolfo e pece greca, a condizione che tali composizioni cloratate sieno preparate in locale speciale e limitate alla quantità strettamente necessaria che occorrerà, di volta in volta, alla preparazione dei fuochi artificiali, senza lasciarne residui.

CAPITOLO III.

NORME per l'impianto a nuovo di fabbriche di materie esplosive della 5ª categoria. (*Esplosivi di sicurezza*).

§ 1. — Le fabbriche di esplosivi della 5ª categoria non potranno produrre dinamiti, fulmicotone, polveri e fuochi di artificio.

Quando in tali fabbriche si confezionino capsule innescate, la produzione delle miscele esplosive sarà fatta coll'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al capitolo I del presente allegato, e per il caricamento delle capsule stesse sarà destinato un apposito locale separato dagli altri della fabbrica.

§ 2. — Le capsule cariche già atte al commercio dovranno essere giornalmente asportate dal locale di caricamento e depositate in altro locale appartato, a ciò destinato.

§ 3. — In ciascuna officina di caricamento delle cartucce sarà permesso di tenervi non più di chilogrammi 25 di polveri in scatole per volta, indipendentemente dalle polveri contenute nelle cartucce, già completamente confezionate.

§ 4. — Le norme per l'impianto degli edifici destinati alla fabbricazione delle materie esplodenti della 5ª categoria saranno le medesime di quelle stabilite per la 4ª al capitolo precedente, salvo nei casi di produzione diretta dei fulminati, pei quali le distanze saranno determinate dalla Commissione, di cui all'art. 21 del regolamento, a seconda della quantità dei fulminati da prodursi e delle condizioni speciali del luogo in rapporto alla pubblica incolumità.

§ 5. — Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle cartucce sarà in locale isolato, distante dagli altri corpi della fabbrica almeno trenta metri, riducibile della metà, se contornato da terrapieni, e potrà contenere chilogrammi 100 di polveri. Sarà anche permesso l'impianto di depositi per quantità superiore ai 100 chilogrammi di polveri, ma previa l'osservanza delle norme stabilite al capitolo IV del presente allegato.

§ 6. — Le cartucce confezionate non dovranno essere conservate nel locale di deposito delle polveri, ma saranno impacchettate e depositate in locale speciale, separato dagli altri, od almeno diviso dal deposito delle polveri da un tagliafuoco in muratura senza aperture e dello spessore non minore di 40 centimetri.

CAPITOLO IV.

CONDIZIONI da soddisfarsi nello impianto a nuovo o adattamento di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive.

§ 1. — Agli effetti del presente regolamento, i depositi di esplosivi si dividono come segue:

a) depositi o magazzini permanenti isolati;
b) depositi o magazzini temporanei;
c) magazzini giornalieri.

Depositi o magazzini permanenti isolati.

§ 2. — Per deposito o magazzino permanente, si intende quel locale isolato che è autorizzato, con licenza della competente autorità, a contenervi gli esplosivi in quantità dai chilogrammi 200 in su, per l'esercizio della vendita, o per la fornitura a lavori continuativi o diversi.

§ 3. — L'autorizzazione di aprire un simile deposito, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la distanza minima in linea retta che dovrà intercedere tra il locale di deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, sarà, per i vari casi, quella che risulta dal seguente specchio:

Quantitativo massimo di sostanze esplodenti che il deposito può contenere (in quintali)	Distanze in metri dal perimetro del deposito						AVVERTENZE
	Strade nazionali, provinciali e comunali obbligatorie. - Ferrovie, fiumi e canali navigabili	Case coloniche e private isolate	Opifici industriali e gruppi numerosi di casolari, chiese aperte al culto e monumenti dichiarati nazionali	Borgate e città aventi una popolazione da 500 a 5000 abitanti	da 5001 a 10000 abitanti	superiore ai 10000 abitanti	
1	2	3	4	5	6	7	8
Da quintali 2 a quint. 5	Metri 50	Metri 70	Metri 100	Metri 150	Metri 200	Metri 200	Le distanze delle colonne 2, 3 e 4 potranno essere diminuite della metà se il deposito sarà difeso da traverse o consimili ostacoli costrutti colle norme stabilite dal capitolo 1 del presente allegato. Sarà lecito impiantare nella stessa località, dal medesimo titolare, due o più depositi di quintali 800 ciascuno, a condizione che sieno contornati da terrapieni, che fra loro corra una distanza non minore di metri 100, e che per ciascuno sieno osservate le distanze determinate dalla presente tabella.
» 5 » 10	» 75	» 100	» 150	» 200	» 250	» 300	
» 10 » 45	» 100	» 175	» 250	» 300	» 350	» 400	
» 45 » 100	» 100	» 200	» 300	» 500	» 500	» 800	
» 100 » 200	» 100	» 300	» 400	» 1000	» 1500	» 2000	
» 200 » 400	» 150	» 500	» 700	» 1500	» 2000	» 2500	
» 400 » 800	» 175	» 500	» 1000	» 2000	» 2500	» 3000	

b) il fabbricato deve essere costrutto in muratura, a un solo piano, col tetto leggero, ma però di sufficiente resistenza ad oggetti pesanti che vi cadessero sopra, e nessuna parte del deposito sarà destinata ad uso di abitazione;

c) il deposito dovrà essere circondato, a distanza non minore di tre metri, da un recinto senza finestre nè discontinuità, costruito con robusta palizzata o reticolato metallico, oppure in muratura alto non meno di metri due e cinquanta centimetri, e munito di una sola porta robusta e resistente.

Il recinto potrà essere soppresso quando esista intorno al deposito e a distanza da questi di almeno dodici metri, un fosso acqueo di larghezza non minore di tre metri e della profondità di metri due.

d) gli ambienti destinati al deposito della dinamite devono essere bene ventilati, in guisa che siavi la sicurezza che, anche nelle giornate più calde, la temperatura non vi si elevi al più di 50 centigradi;

e) l'abitazione del guardiano e sua famiglia sarà collocata a non meno di metri trenta e non più di metri duecentocinquanta dal deposito, e sempre in tale posizione da potere esercitare una continua vigilanza sul medesimo;

f) le finestre del deposito saranno munite di inferriata o di reticolato metallico a piccole maglie. I cardini, i catenacci delle imposte e la ferratura della porta interna, saranno in bronzo, o in rame, o in ottone;

g) nell'impianto e nell'esercizio dei depositi di esplosivi, saranno osservate le prescrizioni stabilite dagli articoli 2, 6, 11, 14 16, 17 e 18 del regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti.

Non sarà permesso collocare nell'istesso deposito esplosivi di categoria diversa, fatta eccezione per le miccie e per gli inneschi privi di detonatore, che potranno stare con esplosivi di qualunque categoria;

h) quando per maggiore sicurezza, o per altre ragioni, fosse preferita, ad un solo deposito di grande capacità, la riunione di magazzini minori, la distanza fra questi sarà di almeno venti metri dalle rispettive pareti esterne, e ciascun deposito sarà contornato da terrapieno. Il complesso di tali edifici sarà racchiuso dal recinto di cui alla lettera *c*).

Depositi o magazzini temporanei.

§ 4. — I magazzini stabiliti per i depositi di esplosivi da impiegarsi nella esecuzione di un determinato lavoro, che ne seguono lo sviluppo e che sono destinati a scomparire, quando il detto lavoro sia ultimato, chiamansi magazzini temporanei.

§ 5. — Tali depositi o magazzini potranno essere autorizzati per la durata presunta del lavoro e sorgeranno isolati dagli altri edifici.

Quando si prevede che per seguire lo sviluppo dei lavori occorrerà dislocare il deposito, in tal caso ne sarà fatta menzione nella licenza, la quale indicherà anche, possibilmente, le località diverse ove il deposito dovrà successivamente passare.

§ 6. — Nei depositi temporanei potranno collocarsi polveri o dinamiti, a condizione che si trovino in locali distinti non comunicanti fra loro. In caso di assoluta necessità sarà permesso riporvi anche detonanti in numero che non oltrepassi i 5000, ma sempre in locale distinto non comunicante direttamente cogli altri. Ove ne occorresse un numero maggiore si dovrà stabilire per questi un magazzino speciale, distante almeno venticinque metri dal deposito degli altri esplosivi.

§ 7. — Le condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i depositi temporanei, e la quantità massima di esplosivi che possonsi autorizzare a contenere, saranno volta per volta stabiliti dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 21 del presente regolamento, a seconda dell'importanza dei lavori e tenuto calcolo della ubicazione dei medesimi.

Magazzini giornalieri.

§ 8. — Appartengono a questa classe quei magazzini che, ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, servono per i bisogni giornalieri di un determinato lavoro, bisogni da descriversi sulla relativa licenza, o che non importino la necessità di ricoverarvi più di chilogrammi 200 di esplosivi della 1ª categoria, oppure di chilogrammi 100 di esplosivi della 2ª categoria, oppure anche di chilogrammi 100 della 1ª e chilogrammi 50 della 2ª categoria, simultaneamente. Vi si potranno contemporaneamente collocare sino a 1000 detonatori. Gli esplosivi saranno conservati nei rispet-

tivi recipienti come provengono dalla fabbrica, e i detonatori, oltre a ciò, chiusi a chiave, in apposita cassa.

§ 9. — I magazzini giornalieri saranno situati a non meno di venticinque metri da altri depositi di materie esplosive o da case isolate e abitato.

§ 10. — Quando il bisogno giornaliero di esplosivi sia limitato al quantitativo di chilogrammi 50 della 1ª categoria, oppure di chilogrammi 25 di quelli della 2ª, oppure anche di chilogrammi 30 della 1ª e chilogrammi 15 della 2ª categoria simultaneamente, si potrà autorizzare che il magazzino giornaliero sia installato in locale adiacente a casa isolata, anche se abitata, purchè non comunichi direttamente con l'abitazione. In tal caso il numero dei detonatori che si potranno tenervi non supererà mai il quantitativo di 300.

§ 11. — Nei magazzini giornalieri si potranno depositarvi anche le miccie e gli inneschi privi di detonatore.

§ 12. — Anche per i lavori non continuativi, e sempre solo a coloro che soddisfano alle condizioni degli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento, potrà, in seguito a domanda, essere concesso l'uso di esplosivi.

§ 13. — La domanda di cui al paragrafo precedente dovrà specificare la natura e la quantità dell'esplosivo da impiegarsi, l'uso che se ne vuol fare, il luogo, la data e la durata presunta dell'uso.

Tali esplosivi dovranno essere impiegati entro le ventiquattro ore dal loro arrivo sul posto di consumo.

§ 14. — Fa eccezione all'obbligo dell'impiego immediato, il caso di mine di potenza eccezionale che si stabiliscono volta per volta in esecuzione di grandi lavori.

In questi casi, da specificarsi nella domanda, l'autorità potrà concedere che, per il tempo necessario al caricamento della mina, il consumo non segua l'immediato prelevamento dell'esplosivo.

CAPITOLO V.

Esercizi di minuta vendita

—

Nelle botteghe di minuta vendita di materie esplosive:

a) si possono tenere solamente esplosivi della 1ª, della 4ª e della 5ª categoria, con esclusione assoluta di quelli della 2ª e della 3ª;

b) nei negozi o spacci esistenti entro l'abitato, si può concedere la licenza di tenere in deposito sino a netti chilogrammi 25 di esplosivi della 1ª categoria (*polveri*), chiusi perfettamente nei rispettivi recipienti, come provengono dalle fabbriche o custoditi in scatole metalliche, a condizione però che il negozio non abbia comunicazione diretta coi locali destinati ad uso di abitazione, e che le polveri sieno possibilmente suddivise in partita fra i vari ambienti dell'esercizio;

c) nei negozi o spacci esistenti entro l'abitato si può anche concedere di tenervi cartucce cariche di esplosivi della 1ª categoria fino a chilogrammi 25 netto di materia esplodente, nonchè fuochi di artificio sino al peso lordo di chilogrammi 25, esclusi quelli contenenti sostanze che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea.

I fuochi di artificio devono essere conservati in ripostiglio separato e lontano da quelli dove sono riposte le polveri e le cartucce cariche;

d) nei negozi o spacci isolati dai centri di popolazione e non abitati, si può concedere licenza di tenere esplosivi della 1ª categoria (*polveri*), sino a netti chilogrammi 50, racchiusi nei rispettivi recipienti come provengono dalla fabbrica, nonchè cartucce cariche di esplosivi della 1ª categoria sino a 50 chilogrammi netti, di materia esplodente. In tali spacci isolati si può permettere di tenervi anche 50 chilogrammi lordi di fuochi artificiali, a condizione che questi sieno riposti in locale separato da quello delle polveri e cartucce;

e) nessun limite di quantità è stabilito per il deposito, anche nei negozi di vendita situati entro l'abitato, di capsule per armi da caccia e simili, cartucce vuote con capsule, di miccie a combustione lenta, bengala e simili, fatto obbligo però ai rivenditori di custodirli in ripostigli separati da quelli contenenti gli esplosivi della 1ª categoria o quelli della 4ª, che fossero autorizzati di tenere.

CAPITOLO VI.

Disposizioni transitorie

—

§ 1. — Le fabbriche o i depositi già esistenti nel giorno della applicazione del presente regolamento, potranno continuare a funzionare, sotto l'osservanza delle particolari condizioni contemplate nella loro rispettiva licenza.

Pur tuttavia il Ministero dell'interno, in seguito ad ispezione e sentito il parere della Commissione consultiva sugli esplosivi, potrà disporre quei miglioramenti o modifiche in conformità al presente regolamento, che sieno giudicate necessarie per la pubblica incolumità e sicurezza.

§ 2. — Quando per infortuni sopravvenuti, o per ragioni determinate da cambiamenti nei metodi di fabbricazione, o per qualsivoglia altra causa, tutto o parte della fabbrica o del deposito debba subire delle modificazioni, queste verranno accordate, per la parte dell'opificio da modificarsi, sotto l'osservanza delle condizioni generali e speciali del presente regolamento, salvo che per le distanze del complesso della fabbrica, o delle officine pericolose, o del deposito, le quali resteranno come erano prescritte dalla vecchia licenza, purchè non sieno aumentati i quantitativi degli esplodenti ammessi dalla licenza medesima.

Il numero 76 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 25 febbraio 1900 relativa alla gestione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma;

Visto il Nostro decreto 9 dicembre 1900 n. 398, col quale furono determinate le attribuzioni della Commissione Reale per il monumento stesso;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato decreto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione Reale per il monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II, in Roma, ha le seguenti attribuzioni:

1° dà il suo parere sull'ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori;

2° esamina, nei riguardi tecnico-artistici, tutti i progetti relativi al monumento, ed ove non abbia eccezioni da fare, vi appone il suo visto per l'approvazione; in caso contrario, li restituisce al Ministero, indicando, con parere motivato, le modificazioni che essa ritiene vi debbano essere introdotte;

3° sorveglia l'andamento dei lavori, e addita al Ministero gli inconvenienti che essa fosse per rilevare;

4° può intervenire ai collaudi delle opere, per mezzo

di uno dei suoi membri a ciò delegato, del quale intervento deve farsi cenno nel verbale di visita;

5° fa al Ministero tutte quelle proposte che essa reputa opportune nell'interesse dell'opera.

Art. 2.

È istituita una Sottocomissione tecnico-artistica di sette membri da nominarsi con decreto del ministro dei lavori pubblici fra i componenti la Commissione Reale.

La Sottocommissione è incaricata dell'esame dei progetti e di dar parere su di essi, prima che siano presentati alla Commissione Reale; di una speciale vigilanza sull'andamento dei lavori, e delle altre attribuzioni che siano ad essa delegate dalla Commissione Reale.

Art. 3.

La Sottocommissione elegge fra i suoi componenti il presidente ed un vice presidente.

Le funzioni di segretario tanto della Commissione Reale, che della Sottocommissione, sono disimpegnate da un impiegato amministrativo del Ministero dei lavori pubblici designato dal ministro.

Art. 4.

La Commissione Reale e la Sottocommissione hanno sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione si raduna ordinariamente una volta all'anno. Può per altro essere convocata anche in via straordinaria per iniziativa del presidente, o in seguito a richiesta della Sottocommissione o del Ministero.

La Sottocommissione si raduna di regola ogni mese, e tutte le volte che il presidente crederà di convocarla, o che il Ministero o due membri di essa ne facciano richiesta.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione e della Sottocommissione è necessario l'intervento della maggioranza dei rispettivi componenti.

Di tali deliberazioni viene trasmessa copia al Ministero.

I dissenzienti possono fare inserire nel verbale il loro voto motivato.

Art. 6.

I progetti e gli altri documenti non possono essere comunicati alla Commissione Reale se non dal Ministero.

Art. 7.

Tre membri della Sottocommissione designati dal ministro dei lavori pubblici sono incaricati di curare l'allestimento dei progetti da sottoporre all'esame della Sottocommissione e della Commissione Reale, e di sorvegliare l'esecuzione delle opere, secondo le norme che saranno stabilite dal ministro stesso.

Art. 8.

Spetta esclusivamente al Ministero dare disposizioni ed istruzioni circa lo studio e la compilazione dei progetti e l'esecuzione dei lavori.

Art. 9.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sono determinate le indennità da accordarsi ai membri della Sottocommissione.

Art. 10.

È abrogato il R. decreto 9 dicembre 1900, n. 398.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

CARMINE.

Visto, *Il guardasigilli:* E. SACCHI.

Il numero 82 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 dicembre 1896, n. 589, che approva l'ordinamento della R. Accademia navale;

Visti i RR. decreti 2 marzo 1902, n. 89 e 7 febbraio 1904, n. 50, di modificazione al detto ordinamento;

Considerata la necessità di agevolare l'affluenza dei concorrenti all'ammissione della R. Accademia navale, al quale intento si può giungere col rendere meno sensibili gli attuali aggravi alle famiglie degli allievi e coll'estendere in equa misura i casi in cui essi possono conseguire le rette o mezze rette gratuite;

Ritenuto la opportunità di regolare insieme, nell'interesse della R. marina, con più razionali criteri la selezione dei giovani destinati a percorrere la carriera di ufficiale nel corpo dello stato maggiore generale della R. marina, sia nell'atto di ammetterli all'Accademia, sia dopo il primo anno di corso, riguardato quale anno di esperimento;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 9, 10 e 11, quali risultano dai succitati RR. decreti, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 9.

I concorrenti riconosciuti idonei alla visita medica debbono sostenere un esame sulle materie seguenti:

Lingua italiana: Prova scritta (Svolgimento di un tema a scelta del candidato fra i tre di indole diversa proposti dalla Commissione esaminatrice).

Matematica: Prova scritta (Risoluzione obbligatoria di un problema almeno dei due proposti dalla Commissione).

Prova orale.

Fisica: Prova orale.

Lingua francese: Prova scritta (Versione dalla lingua italiana).

Prova orale.

Queste prove sono in massima, contenute nei limiti dei programmi di insegnamento stabiliti per il conse-

guimento della licenza liceale e di istituto tecnico (sezione fisico-matematica).

I relativi programmi particolareggiati, tutte le modalità inerenti agli esami, nonchè il coefficiente d'importanza assegnato a ciascuna materia, sono riportati, volta per volta, nella notificazione di concorso.

La graduatoria di merito conseguita dai candidati segna l'ordine di ammissione dei medesimi nell'Accademia fino a coprire il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Gli allievi della 2ª e 3ª classe sono obbligati al pagamento di una pensione in ragione di L. 800 annue per tutto il tempo in cui rimangono ascritti all' Accademia, salvo le concessioni enumerate all' articolo seguente.

Nulla è dovuto a titolo di pensione dagli allievi del primo anno di corso (anno di esperimento).

Il pagamento della pensione dev'essere effettuato per trimestri (ed eventualmente per frazione di trimestre) anticipati.

Non è dovuto restituzione od abbuono di pensione nel caso che un allievo venga spontaneamente ritirato dall'Accademia.

Gli allievi delle tre classi del corso normale, indistintamente, sono obbligati al pagamento delle spese di cui all'art. 12 e di quelle del corredo per essi stabilito.

Agli allievi della prima classe vien somministrato il corredo strettamente necessario alle esigenze del periodo di esperimento, con riserva di completarne la distribuzione dopo il passaggio alla seconda classe, secondo quanto è indicato nella notificazione di concorso.

Le liquidazioni ed i pagamenti di tali spese sono effettuati in conformità alle norme amministrative vigenti nell'Accademia.

Art. 11.

Entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, e col seguente ordine di precedenza, è accordato il beneficio di mezza retta gratuita:

a) ai giovani classificati nel primo quinto degli allievi in ogni anno di corso, purchè abbiano riportato un punto di classificazione di merito non inferiore a quattro quinti del massimo;

b) agli orfani dei militari della R. marina e del R. esercito, agli orfani di chi appartenne ai Corpi civili ed al personale lavorante della R. marina con diritto a pensione ed agli orfani degli impiegati di carriera nominati con R. decreto nelle Amministrazioni dello Stato con diritto a pensione. Essi però - militari, civili e operai - debbono aver prestato almeno otto anni di servizio effettivo e non aver cessato da questo per dimissione volontaria o per cause le quali implichino biasimo per parte del R. Governo.

Agli orfani dei militari della R. marina, dei militari del R. esercito e degli impiegati di carriera indicati nel capoverso antecedente, è concessa la intera pensione gratuita quando il padre - qualunque sia stata la durata del servizio prestato - sia morto in guerra od in servizio comandato o per conseguenze di ferite o di malattie riportate in tali circostanze;

c) ai figli dei militari della R. marina e del R. esercito collocati a riposo;

d) ai figli degli ufficiali della R. marina e del R. esercito nella posizione di servizio ausiliario;

e) ai figli dei militari della R. marina e del R. esercito, ai figli degli appartenenti ai corpi civili ed al personale lavorante della R. marina con diritto a pensione ed ai figli degli impiegati di carriera nominati con R. decreto nelle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione. Essi però - militari, civili e operai - debbono aver prestato almeno otto anni di servizio effettivo e non aver cessato da questo per dimissione volontaria o per cause le quali implichino biasimo per parte del R. Governo;

f) ai figli dei decorati dell'ordine militare o civile di Savoia, della medaglia d'oro al valore militare, civile o di marina o della medaglia d'argento al valore militare o della medaglia dei Mille.

La concessione di mezze pensioni gratuite è fatta durante la permanenza in Accademia degli allievi, ai quali può essere accordata a misura che si rendano disponibili le mezze pensioni consentite dai limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Gli allievi ai quali in dipendenza dei titoli indicati nei paragrafi *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), è concesso il beneficio della mezza pensione gratuita, salvo la restrizione di cui all'ultimo alinea, ne godono fino alla loro uscita dall'Accademia.

Le mezze pensioni gratuite dovute alle condizioni specificate nel paragrafo *a*) sono concesse per la durata dell'anno di corso al quale si riferiscono, e possono venire cumulate con le altre.

Il beneficio della mezza e dell'intera pensione gratuita viene sospeso durante il tempo in cui un allievo, per essere stato riprovato agli esami, ripete un anno di corso, eccezione fatta per gli orfani di cui al 2° capoverso del comma *b*) di questo articolo.

I sopra esposti beneficî sono limitati alla sola pensione e non escludono l'obbligo che hanno le famiglie di pagare le spese di corredo o straordinarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

C. Mirabello.

Visto, *Il guardasigilli:* E. Sacchi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Campobasso, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Longano;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L' Amministrazione della Congregazione di carità di Longano è sciolta e la temporanea gestione è affidata ai sensi di legge alla Giunta municipale del luogo.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 25 febbraio 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Stradella (Pavia).*

SIRE!

In seguito alle elezioni parziali ordinarie dello scorso luglio la rappresentanza municipale di Stradella riuscì divisa in due parti opposte e di forze eguali.

Per effetto di tale parità numerica e delle tendenze diverse dei due partiti, il Consiglio comunale nella sua prima adunanza non è stato in grado di eleggere il sindaco e la Giunta, poichè tutti i consiglieri votarono scheda bianca, ed in una successiva seduta essendo mancati taluni consiglieri di uno dei due partiti, fu possibile agli altri di nominare soltanto la Giunta.

In seguito, per la dichiarata decadenza di un consigliere, il partito dell'amministrazione potè avere in Consiglio la prevalenza di un votò.

Il modo però onde è stata costituita la Giunta e l'indirizzo da essa dato al Municipio non sempre diretto a tutelare equamente gli interessi dei contribuenti di tutti i partiti, hanno sollevato aspre censure e vivaci polemiche anche a mezzo della pubblica stampa, rendendo necessario l'intervento di un funzionario della prefettura, senza però che questo provvedimento sia riuscito a tranquillare gli animi.

Essendosi successivamente dimessi nove consiglieri, si dovrebbe ora procedere alle elezioni suppletive a norma di legge; ma poichè tale rimedio non si ritiene sufficiente per eliminare le cause dell'agitazione, reputo indispensabile sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Stradella, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Riccardo Boni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 4 marzo 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Suardi (Pavia).*

SIRE!

Per le elezioni parziali ordinarie dello scorso luglio il Consiglio comunale di Suardi risultò composto di 8 consiglieri dell' antica maggioranza e di 7 d'opposizione.

Essendo riusciti infruttuosi i ripetuti tentativi fatti dal prefetto per un accordo fra i partiti, il Consiglio, con l' intervento della sola maggioranza, elesse il sindaco e la Giunta.

Se non che, dopo breve tempo, per la pronunciata decadenza di uno dei consiglieri della maggioranza, il Consiglio rimase diviso in due parti di forze uguali e contrarie.

Per tale equivalenza numerica, e perchè l'opposizione interviene compatta a tutte le adunanze consigliari, votando sistematicamente contro le proposte dell'Amministrazione, la vita del Municipio è rimasta completamente paralizzata.

Questa situazione, che minaccia di protrarsi ancora a lungo, è di grave detrimento agli interessi della civica azienda: e poichè ulteriori tentativi per un qualsiasi accordo non approderebbero ad utili risultati, avendo i consiglieri d'opposizione apertamente manifestato il loro fermo proposito di non desistere, si rende inevitabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all' augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Suardi, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Alessandro Verdobbio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

Relazione ***di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 marzo 1906, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Sinalunga (Siena).***

SIRE!

Il R. Commissario di Sinalunga ha atteso con alacrità al riordinamento ed alla sistemazione dell'azienda municipale iniziando vari provvedimenti che è bene siano da lui medesimo condotti a termini.

Deve inoltre risolvere o per lo meno avviare a conveniente soluzione la questione degli edificii scolastici nel capoluogo e nelle frazioni, la quale è connessa a quella dell'assetto finanziario del Municipio, e deve procedere all'esame dei regolamenti locali per porli in armonia con le disposizioni vigenti.

Non potendo tutto ciò essere compiuto nel breve periodo che ancora resta all'Amministrazione straordinaria, si rende necessario prorogare di due mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sinalunga, in provincia di Siena;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sinalunga è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Personale delle gabelle.

Con R. decreto del 28 gennaio 1906:

Scarpa Umberto — Acquaviva Enrico, volontari nell'Amministrazione governativa dei dazi di consumo di Roma e Napoli, sono nominati ufficiali di 3ª classe nell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli, con l'annuo stipendio di L. 1500. Dovranno assumere servizio il 10 marzo 1906.

Con decreto ministeriale del 21 gennaio 1906:

Zacconi Dante Enrico, ricevitore di 3ª classe nelle dogane, è promosso alla 2ª classe, reggente, con l'annuo stipendio di L. 3750.

Chinaglia Vaifro — Omodei Eduardo, cassieri di 3ª classe nelle dogane, sono promossi alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Garavagno Giuseppe — Menegatti Guglielmo, ufficiali di 2ª classe nelle dogane, sono promossi alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Angelini Michele — Bolis Romano, ricevitori di 4ª classe nelle dogane, sono promossi alla 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500.

Lucidi Benedetto — Graffo Achille — Ruffini Giovanni — Giglio Giuseppe — Luperi Pietro — Buonincontro Alfonso — De Filippo Giuseppe, ufficiali di 3ª classe nelle dogane, sono promossi alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500.

De Bernardis Cesare — Gedda Giacomo — Giammarinaro Giuseppe — Argento Vittorino — Magno Carlo — Vicoli Guglielmo — De Donato prof. Orazio, ufficiali di 4ª classe nelle dogane, sono promossi alla 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Paladino Alberto — Bruni Ubaldo — Maddelena Giuseppe — Salvo Ugo — Leone Michele — Maglio Luigi — Iorio Arduino — Fragapane Francesco, ufficiali aggiunti nelle dogane, sono promossi ufficiali di 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Galanti cav. Oreste, capo sezione di ragioneria di 1ª classe nel Ministero del tesoro, con decreto del 1° febbraio 1906, registrato alla Corte dei conti il 5 dello stesso mese, è nominato direttore capo divisione nel Ministero delle poste e dei telegrafi, e destinato a dirigere la ragioneria centrale del Ministero medesimo. La nomina suddetta decorre dal 1° marzo 1906.

Con decreto del 18 gennaio 1906:

Solari Marchese cav. Luigi, capo divisione di 2ª classe a L. 6000, dimissionario dal 16 gennaio 1906.

Con decreto del 27 gennaio 1906:

Romanelli Tito, vice segretario di 1ª classe a L. 2500, concessogli l'aumento sessennale di L. 250 dal 1° gennaio 1906.

Liggeri Ernesto, capo ufficio telegrafico a L. 2700, concessogli l'aumento sessennale complementare di L. 50, dal 1° gennaio 1906.

Con decreto del 18 gennaio 1906:

Mele Rocco, ufficiale telegrafico a L. 2700, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio, dal 1° gennaio 1906.

Menasci Raffaello, ufficiale di 5ª classe a L. 1500, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda per motivi di malattia, dal 16 gennaio 1906.

Rettazzini Leonilda, ausiliaria di 3ª classe a L. 1400, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° gennaio 1906.
Fongi Emma, ausiliaria di 4ª classe a L. 1200, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° gennaio 1906.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale N. 3324.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 202, n. 142 del registro attestati, n. 75,310 del registro generale, del 15 marzo 1905, col titolo: « Motrice a vapore e gas combusti a pressione costante », originariamente rilasciato a Galli Antonio fu Vincenzo, a Milano, e Nocca Gaetano fu Giuseppe, a Pavia, fu trasferito per intero a Nocca Gaetano fu Giuseppe, a Pavia, in forza di cessione totale fatta con atto privato in data 31 agosto 1905, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Pavia il giorno 4 settembre 1905, al n. 432, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Pavia, addì 24 dicembre 1905.

Roma, addì 5 marzo 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,237,244 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 35 al nome di Firpo *Giuditta* fu Bartolomeo, nubile, domiciliata in Gallarate (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Firpo *Anna-Maria-Giuditta* fu Bartolomeo, nubile, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 marzo 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 marzo, in lire 100.05.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria o commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio).*

23 marzo 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105,20 53	103,20 53	104,29 92
4 % *netto*	104,92 14	102,92 14	104,01 53
3 ½ % *netto* .	103,89 27	102,14 27	103,10 —
3 % *lordo*	73,66 67	72,46 67	72,52 —

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso al posto di segretario-economo-ispettore nel R. Istituto musicale di Firenze e dell'annessa scuola di recitazione, con lo stipendio annuo di L. 3000, in conformità del ruolo organico, approvato con R. decreto 19 aprile 1896, n. 115.

Le domande per l'ammissione a tale concorso, scritte su carta bollata da L. 1.20, devono essere presentate non più tardi del 30 aprile 1906 al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e belle arti), con l'indicazione precisa della dimora del concorrente e corredate dai seguenti documenti regolarmente legalizzati:

a) atto di nascita, dal quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore ad anni 21 e non superiore ai 35;

b) licenza d'istituto tecnico - sezione ragioneria;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni nei quali il concorrente abbia dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità;

f) attestato medico di sana costituzione fisica;

g) decreti o atti di nomina e promozioni in pubbliche amministrazioni, se l'aspirante sia impiegato dello Stato;

h) dichiarazione di essere in grado di prestare, appena assunto in servizio, la cauzione di L. 4000 stabilita dal R. decreto marzo 1899, n. 131.

I documenti *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore al 1° gennaio 1906.

L'esame scritto ed orale sarà tenuto in Roma nei giorni che il Ministero notificherà a ciascuno dei concorrenti.

La prova scritta sarà sostenuta su un tema relativo alla legge e regolamento di contabilità generale dello Stato.

La prova orale, alla quale verranno sottoposti i candidati che conseguano la idoneità nella prova scritta, si svolgerà nelle seguenti materie:

1. Diritto amministrativo.

2. Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato.

A parità di voti sarà preferito il candidato che possegga titoli di maggior valore per l'ammissione al concorso o che sia già impiegato nell'Amministrazione dello Stato.

A meno che il candidato prescelto non sia al servizio dello

Stato da oltre due anni, esso verrà assunto in esperimento per un anno, dopo il quale otterrà la conferma per un altro anno e la nomina definitiva se nel periodo di prova avrà dimostrato di possedere le attitudini necessarie per il servizio dell'Istituto.

Roma, 15 marzo 1906.

Il ministro
P. BOSELLI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di oftalmoiatria e clinica oculistica nella R. Università di Modena.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta legale da L. 1.20, non più tardi del 31 luglio 1906 e dovranno unire:

a) un' esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni e, queste ultime, possibilmente in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi, deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso. Potranno anche essere presentate raccolte di tavole, di disegni e di lavori grafici.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale, di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali, o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di qualsiasi altro documento.

Roma, 21 marzo 1906.

Il ministro
P. BOSELLI.

1

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 23 marzo 1906.

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dà lettura di un messaggio del presidente della Camera con cui trasmette i disegni di legge per modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1904 sulle agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito e per riabilitazione dei condannati.

Coordinamento dei seguenti disegni di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate » (N. 128) — « Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali » (N. 205).

PRESIDENTE. Col consenso del Senato, invita i senatori Del Giudice e Dini a dar lettura dei soli articoli nei quali, per effetto del coordinamento, vennero introdotte modificazioni o correzioni dall'Ufficio centrale.

DEL GIUDICE e DINI, relatori. Riferiscono separatamente sul coordinamento dei due progetti di legge, e il Senato approva successivamente le proposte dell'Ufficio centrale.

Presentazione di disegni di legge.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Presenta i seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, relativa alla costituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare.

(Sono trasmessi agli uffici).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l' appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge sugli insegnanti delle scuole secondarie.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propone, e il Senato approva, che prima delle due interpellanze inscritte all'ordine del giorno, si discuta il progetto di legge sulla costituzione dei Gabinetti.

Discussione del progetto di legge: « Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato » (N. 199).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ASTENGO, dell'Ufficio centrale. Avrebbe desiderato che fosse stato possibile approvare il testo del progetto di legge, quale venne dalla Camera dei deputati, perchè diventasse al più presto legge.

Ma occorrevano delle modificazioni, ed è una necessità che esso debba ritornare alla Camera elettiva.

Egli confida che il presidente del Consiglio vorrà subito, dopo l'approvazione del Senato far sì che il progetto venga al più presto approvato dalla Camera dei deputati, perchè si tolga ogni probabilità di futuri abusi e favoritismi.

Egli veramente avrebbe voluto che si fossero fatte le debite differenze fra i gabinetti dei diversi Ministeri; ma confida che i ministri sapranno regolarsi nei limiti del necessario. Fa notare che la legge non parla dei gabinetti dei direttori generali, mentre alcuni direttori generali ne hanno anche più numerosi di quelli dei ministri.

SONNINO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Egli può prendere impegno per la parte che lo riguarda ed assicura che si farà un dovere di presentare subito all'altro ramo del Parlamento il progetto approvato dal Senato e di sollecitarne l'approvazione.

Fa notare che nel primo Consiglio che tennero i nuovi ministri si è deliberato di considerare come legge il progetto. Anche egli avrebbe desiderato una distinzione tra i gabinetti dei diversi Ministeri, ma crede opportuno non fare ora alcuna modificazione al progetto restando come massima le disposizioni di esso. Propone

poi che all'ultimo comma dell'art. 1 sia aggiunto alle ultime parole « ai singoli ministri » la seguente frase « compreso però nel numero complessivo degli impiegati il personale facente parte della segreteria ».

Esaminerà la quistione dei gabinetti dei direttori generali e cercherà di mettere termine a quegli abusi che vi fossero, riconoscendo però che vi possono essere ragioni per la costituzione di qualche gabinetto speciale (Bene).

MARIOTTI, relatore. Accetta l'aggiunta proposta dal presidente del Consiglio all'art. 1.

Dà poi ragione degli ultimi emendamenti proposti dall'Ufficio centrale, intesi a meglio chiarire le disposizioni del progetto di legge.

Nota che la disposizione transitoria non aveva più ragione di essere, oggi, dopo il transito del Ministero che l'aveva proposta.

Conchiude confidando nel Senato per l'approvazione del progetto di legge, e ricorda che, per ottenere ciò che è in esso disposto, si sono fatte numerose interpellanze e si sono compilati ben quattro progetti.

(La discussione generale è chiusa).

PRESIDENTE. Pone ai voti l'aggiunta proposta dal presidente del Consiglio ed accettata dall'Ufficio centrale.

(È approvato).

Pone ai voti l'art. 1 così emendato.

(È approvato).

DE CUPIS. All'art. 2 propone che si chiarisca meglio l'ultima parte del quarto comma e che dopo le parole « pubblica amministrazione »: si dica: le quali non perciò acquisteranno titoli di impiegati ».

Ricorda che la nomina ad impiegato ed il diritto a pensione sono regolati dalle vigenti leggi e gli pare quindi fuor di luogo l'espressione usata dall'Ufficio centrale.

SONNINO, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Crede che sia opportuno l'accenno anche del diritto a pensione, perchè uno che sia stato al Gabinetto, può in seguito diventare anche impiegato dello Stato.

Se la proposta del senatore De Cupis fosse limitata a sostituire la parola « titolo » a « diritto » egli accetterebbe.

DE CUPIS. Dimostra che la sua proposta tendeva a correggere l'espressione del pensiero e non una sola parola. Ed egli non saprebbe comprendere il diritto a pensione senza la qualità d'impiegato.

SERENA. Prega il Presidente del Consiglio ed il Senato di voler accogliere la proposta del senatore De Cupis, che egli però vorrebbe modificata nel seguente modo: « le quali non perciò acquisteranno titolo alcuno a nomina d'impiegato o a pensione ».

CAVASOLA. Tra le due formule crede più radicale ed assicuratrice quella dell'Ufficio centrale. Ricorda che il ministro, se non può nominare, in base alle leggi vigenti, un applicato o un vice segretario, può benissimo nominare un prefetto od un consigliere di Stato.

SONNINO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Gli sembra che il concetto dell'articolo sia che l'essere al Gabinetto non debba costituire titolo alcuno, anzi debba essere un titolo per non essere nominato impiegato.

Crede che si potrebbe accogliere la proposta del senatore Serena.

SERENA. Dimostra che la proposta del senatore De Cupis e la sua tendono a togliere qualsiasi equivoco mentre non si altera il concetto dell'articolo.

DE CUPIS. Rileva che l'osservazione del senatore Cavasola si riferisce piuttosto all'articolo approvato dalla Camera dei deputati, che a quello proposto dall'Ufficio centrale.

SONNINO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ripete che accetta la proposta fatta dal senatore Serena, perchè con essa si raggiunge lo scopo da tutti voluto.

DE CUPIS. Non insiste.

MARIOTTI, relatore. Dà ragione del testo dell'articolo come è proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'aggiunta del senatore Serena, così emendata dal presidente del Consiglio: « in quest'ultimo caso la persona chiamata non perciò acquisterà titolo alcuno a nomina d'impiegato o a pensione ».

(È approvato).

Pone ai voti l'art. 2 emendato.

(È approvato).

Senza discussione si approvano tutti gli altri articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

SERENA. Prendendo occasione dalla discussione di questo disegno di legge, rivolge al presidente del Consiglio la preghiera, che, dovendo procedere alla riforma dei nostri istituti amministrativi, procuri di disciplinare la nomina a certe alte cariche dello Stato.

SONNINO, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Accetta in via generale la raccomandazione del senatore Serena, e dichiara che spera in tempo non lontano presentare al Parlamento un disegno di legge in proposito.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Pisa al ministro dei lavori pubblici per conoscere il pensiero del Governo sul nuovo valico alpino orientale italo-elvetico, che si discuterà probabilmente in Isvizzera nel mese corrente, per decidere la scelta fra lo Spluga e la Greina.

PISA. La grandissima competenza ferroviaria dell'on. Carmine lo esime dal dare all'argomento quel più largo sviluppo che meriterebbe, consentendogli di chiedere al Senato soltanto il tempo necessario per chiarire una questione che tocca punti importantissimi dell'economia nazionale.

Già sino da quarant'anni fa, discutendosi il primo traforo delle Alpi italo-elvetiche richiamarono l'attenzione dei tecnici, oltre al Gottardo, lo Spluga ed il Lucomagno; chè, se il primo fu preferito, contrariamente ai veri nostri interessi e con sacrificio pecuniario soverchio e sproporzionato ai contributi della Svizzera e della Germania, lo si deve alle circostanze sfavorevali dell'Italia di allora, politicamente ed economicamente ancora adolescente. Ma lascerà quegli eventi alla storia per procedere più spedito.

Dall'avere il Gottardo soddisfatto in piccola parte e assai imperfettamente ai bisogni del nostro traffico internazionale, venne tosto la necessità del nuovissimo valico del Sempione e derivò pure l'odierna risurrezione dell'iniziativa per lo Spluga, in occasione del nuovo traforo alpino orientale, che la Svizzera ha già discusso in assemblee cantonali e probabilmente nel mese ridiscuterà al Consiglio federale di Berna.

Dai meno competenti in questa materia (mancando quell'osservatorio ferroviario tante volte fin qui inutilmente preconizzato in Italia, che potrebbe chiarire l'argomento al pubblico), si potrà manifestare maraviglia che, compiuti i valichi del Gottardo e del Sempione, siavi ancora bisogno di preoccuparsi di un nuovo passaggio alpino fra Italia e Svizzera. Eppure basta uno sguardo su uno schizzo geografico di quella nostra frontiera per spiegare l'opportunità dell'agitazione in Svizzera e in Italia per questo nuovo valico: per convincere dell'altissimo interesse che ha per il traffico internazionale del nostro paese. Per quasi cinquecento chilometri dal Sempione a Pontebba, l'Italia non ha un valico *proprio*, mentre pel Gottardo dipende dagli interessi della Svizzera, e pel Brennero dal tornaconto dell'Austria.

Col Gottardo e col Sempione si è provveduto alle nostre comunicazioni col centro e coll'occidente della Svizzera, mentre col nuovo valico, che in Isvizzera si contestano lo Spluga e il Greina, ma che per noi si concentra unicamente nello Spluga, cogli sbocchi della sua galleria sui due territori, tendiamo ad aprire l'unico adito praticamente possibile ai nostri prodotti, sia del settentrione che del centro e del mezzodì d'Italia (via Bologna) ai mercati della Svizzera orientale e a quelli più vasti dell'Europa centrale. Nè si deve dimenticare il grande vantaggio a tutto il litorale

adriatico; e che si costituirebbe collo Spluga il naturale complemento della rete di navigazione interna da cui il paese attende non lieve impulso alla propria prosperità.

In questo gravissimo argomento di materia ferroviaria internazionale, come in ogni altro, che tocchi gli interessi internazionali; non si può sempre scegliere il tempo che ad una singola nazione sembri il più propizio per discutere o per trattare: occorre seguire gli eventi ed anzi, allorchè si può, precederli e preoccuparsene, per non trovarsi poi d'improvviso di fronte a fatti compiuti e talora irrimediabili. Cita qui l'esempio della Francia con le sue attuali trattative colla Svizzera pel valico della Faucille intenta a trarre il miglior partito possibile dal nuovo tunnel del Sempione.

Non dobbiamo perciò dimenticare che la questione del valico ferroviario nelle Alpi orientali svizzere sarà portata alle Camere federali elvetiche nella prossima sessione, ora quasi imminente.

E infatti si è riaccesa ultimamente in Isvizzera l'agitazione per questo nuovo valico, disegnandosi tosto due forti correnti dell'opinione pubblica per la scelta della località del traforo: nei Grigioni si propugna lo Spluga, mentre in altri cantoni, specialmente nel Ticino, il Greina; e sul dibattito ardente, perchè complicato da forti interessi, dovrà dire l'ultima parola il Parlamento svizzero.

Deve l'Italia disinteressarsi della cosa, mentre si tratta d'interessi economici per lei gravissimi, mentre il suo fortunato risveglio industriale ed agricolo le impongono di avere l'occhio avanti, per non lasciarsi precludere larghe zone di consumo importanti e vasti mercati che sarebbero alla sua portata?

La prudenza più elementare, i grandi interessi della produzione e del lavoro nazionale impongono la più sollecita e vigile attenzione: l'azione del Governo, già iniziata senza dubbio, deve essere continua e cautamente solerte a difesa dell'economia nazionale e gli sembra pure che ritrarrà maggiore forza se appoggiata dallo alto interesse del Parlamento nazionale. Ed ecco la ragione per cui ha riputato suo dovere di portare questo argomento importantissimo in Senato.

Fra lo Spluga cogli sbocchi della sua galleria sui due territori e il Greina, la preferenza nell'interesse italiano pare che non debba essere dubbia.

Il Greina in ultima analisi si risolve in un valico puramente Ticinese, esclusivamente sussidiario a quello del Gottardo, di cui continua, a danno nostro, la svantaggiosa dipendenza economica, per la galleria che è aperta per intero in territorio straniero, e con linee di accesso nella massima parte su suolo non nostro e con tariffe non improntate certamente a nostro vantaggio.

Lo Spluga, oltre al rispondere alle aspirazioni della Svizzera orientale e della Germania, che vi è interessata per la Baviera e pel Würtemberg - a cui poco servono gli sbocchi del Gottardo e del Brennero - rappresenta pure il vero interesse italiano.

La galleria dello Spluga, secondo l'unico progetto naturale, sboccherebbe in territorio nostro, con linee di accesso in nostro dominio sino allo spartiacque, garantendo il traffico italiano contro ogni giuoco di tariffe.

È eloquente il fatto citato dai fautori del Greina, che lo Spluga darebbe un minor percorso di 160 chilometri sul territorio svizzero.

Queste considerazioni, già esposte in buona parte dall'on. Rubini sino dal giugno scorso alla Camera, e il savio suggerimento di approfittare delle trattative pendenti colla Svizzera, in conseguenza della sostituzione già deliberata colà dall'amministrazione dello Stato a quella privata col Gottardo col 1° maggio 1909, avrebbero dovuto attirare molto prima l'attenzione del Governo, se non fosse venuto meno al dovere della tutela dei maggiori interessi nazionali.

Sta negli atti della Camera la risposta data dal ministro all'on. Rubini e a questo proposito non è davvero edificante.

Ad ogni modo, adunque, non manca neppure l'occasione favorevole, naturale per le trattative amichevoli colla nazione vicina, a cui ci legano cordiali relazioni di buona vicinanza o d'interessi comuni.

In questi ultimi mesi l'agitazione dell'opinione pubblica, in merito alla scelta del nuovo valico alpino orientale italo-elvetico, è passata dai cantoni svizzeri interessati alla regione lombarda e la questione fu discussa dalle Deputazioni provinciali di Bergamo, di Pavia e di Sondrio, dai Consigli provinciali di Como e di Milano.

Ovunque tali Corpi elettivi si sono pronunciati a favore dello Spluga, confidando in una cauta ma alacre azione del Governo.

Richiama l'attenzione del Senato sul vibrato ed esplicito ordine del giorno, votato in questa settimana dal Consiglio comunale di Milano a favore dello Spluga.

Da quanto ha esposto sorge spontanea l'opportunità di una esplicita dichiarazione del Governo, che ne manifesti il pensiero e ne accenni l'azione per salvaguardare i grandi interessi della produzione e dei traffici italiani, che sono così intimamente connessi colla scelta definitiva del nuovo valico alpino orientale.

Assai mediocre soddisfazione può dare la dichiarazione fatta nel giugno scorso dall'onorevole predecessore del ministro Carmine, in quanto lascia supporre l'assoluta inerzia del Governo in materia tanto importante, antecedentemente alla raccomandazione dell'on. Rubini. Si augura che oggi l'on. Carmine possa, non solo esprimere in modo chiaro il suo autorevole avviso, ma anche dare al Senato sicuro affidamento di un'azione costante, continua e ferma dell'Italia a tutela dei più alti suoi interessi economici internazionali. (Bene).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa le votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Dice che la completa esposizione della quistione, fatta dal senatore Pisa, facilita a lui la risposta, la quale però sarà circondata da quelle riserve che sono del caso.

Dichiara che il Governo si disinteressa completamente del valico alpino del Greina, e che non darà ad esso nessun appoggio nè diretto nè indiretto. (Approvazioni).

La cosa però è ben diversa per lo Spluga, ed il Governo si adoprerà perchè la scelta del Governo svizzero abbia a cadere per un valico, il cui sbocco meridionale si apra in territorio italiano e si allacci con la nostra rete ferroviaria.

Quanto ai compensi per il concorso dell'Italia alla ferrovia del Gottardo, crede che quello riguardante il ribasso delle tariffe possa rimanere inalterato, anche quando sia avvenuto il riscatto per parte della Svizzera.

Dichiara poi, circa le modificazioni dei patti concernenti la ferrovia del Gottardo, che l'iniziativa delle trattative deve essere lasciata alla Svizzera che quelle modificazioni ha richiesto.

Ringrazia il senatore Pisa di avergli dato occasione di fare queste dichiarazioni, e l'assicura che il Governo tutelerà gl'interessi del paese (Bene).

CADOLINI. Trova giuste le considerazioni fatte dal senatore Pisa, e nota che la tendenza della Svizzera a fare gli sbocchi dei valichi alpini nel suo territorio, apparve manifesta anche nel primo progetto per il Gottardo, che fu abbandonato solo per le energiche insistenze del Governo italiano.

Rileva che la linea dello Spluga non solo è più opportuna nell'interesse dell'Italia, ma anche in quello dell'Europa centrale. È questa una ragione di più perchè il Governo si adoperi a favore dello Spluga.

PISA. Ringrazia il senatore Cadolini dell'appoggio dato alla sua tesi.

Replica poi brevemente al ministro dei lavori pubblici e lo ringrazia delle sue dichiarazioni.

Conclude presentando il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole mini-

stro dei lavori pubblici, confida che l'azione del Governo nelle trattative amichevoli con la Confederazione elvetica per le pendenze relative al Gottardo, sarà indirizzata a tutelare i grandi interessi dell'economia nazionale, che, nell'eventualità di un nuovo valico alpino orientale italo-svizzero avrebbero grave detrimento da altro traforo che escludesse lo Spluga, eseguito con galleria sboccante sui territori dei due Stati ».

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Accetta l'ordine del giorno proposto dal senatore Pisa.

CASANA. Non gli sembra opportuno che in sede d'interpellanza il Senato voti ora l'ordine del giorno proposto dal senatore Pisa, che delinea dettagliatamente una linea di condotta, accettata dai ministro.

Il senatore Pisa potrebbe invitare il Senato a prendere atto delle dichiarazioni del ministro, senza toccare così particolarmente la quistione.

PISA. È dolente della opposizione fatta dal senatore Casana al suo ordine del giorno che, oltre all'essere stato accettato dal ministro, è ispirato anche alle idee del senatore Cadolini, che è così competente nella questione dei valichi alpini. Fa rilevare che qualora non fosse votato, dopo proposto, l'ordine del giorno, si potrebbero avere dei danni rilevanti; si metterebbe così una remora ad un ordine di convinzioni condiviso dal ministro e dal senatore Cadolini e crede anche dal senatore Casana.

Egli poi non si spiega quali pericoli, quali inconvenienti possa portare ora l'approvazione del suo ordine del giorno.

CASANA. Spiega la convenienza di non votare un ordine del giorno che scende a particolari su una questione di alta importanza. Nulla osta che il Senato prenda atto delle dichiarazioni del ministro.

Per un alto sentimento insiste nella sua proposta.

Se, ad ogni modo, si volesse votare un ordine del giorno egli pregherebbe che la votazione fosse rimandata a domani.

ADAMOLI. Si associa al senatore Casana per pregare il senatore Pisa a non insistere.

Fa rilevare che un ordine del giorno di tale importanza dovrebbe essere redatto in termini più larghi.

L'attuale affermazione del Senato restringerebbe la questione, mentre essa sarebbe da discutersi in un campo più ampio.

Anche egli crede che sarebbe opportuno prendere semplicemente atto delle dichiarazioni del ministro.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Aveva accettato l'ordine del giorno del senatore Pisa, perchè trovava che risponde alle sue dichiarazioni; ma poichè sono sorti dei dubbi sulla opportunità di esso, essendo dettagliato, egli crede che si potrebbe votare dal Senato un ordine del giorno che si limitasse a prendere atto delle dichiarazioni del Governo.

E qualora ciò non fosse possibile, in via subordinata, proporrebbe di accettare la proposta del senatore Casana o di rimandare a domani la votazione.

CADOLINI. Non crede che si debba fare una larga discussione sulla questione dei valichi alpini, essendo accertato da molto tempo che quello più utile all'Italia è il valico dello Spluga. Tutti i competenti sono persuasi di ciò. È inutile perciò un ordine del giorno per fare questa dichiarazione. Basta che il Senato prenda atto delle dichiarazioni del ministro.

PISA. Di fronte ai dubbi ed alle osservazioni sollevate, ritira l'ordine del giorno presentato e lo sostituisce con quest'altro:

« Il Senato prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del ministro e passa all'ordine del giorno ».

CASANA. Ringrazia il senatore Pisa.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Pisa.

(È approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate:

Votanti 123
Favorevoli 101
Contrari 22

(Il Senato approva).

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali:

Votanti 122
Favorevoli 103
Contrari 19

(Il Senato approva).

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti che intende prendere allo scopo di soddisfare i legittimi reclami delle popolazioni della Sardegna e delle rappresentanze locali, perchè si ottenga un migliore e più utile servizio nelle strade ferrate esercitate dalla Compagnia Reale delle ferrovie Sarde.

CARTA-MAMELI. Ricordate le vicende della sua interpellanza, che venne annunziata al Senato nella seduta del 6 dicembre 1905, spera che l'indugio non abbia danneggiata la causa, e si augura di avere dal ministro rassicuranti risposte.

Accenna al modo come procede il servizio ferroviario di Sardegna e nota come la linea da Cagliari al Golfo degli Aranci di soli 305 chilometri, è percorsa dal treno postale in 12 ore, facendo così 25 chilometri all'ora. Non può dirsi certo una velocità vertiginosa. (Si ride).

La linea ha due sole coppie di treni, il postale e l'altro che pernotta a mezza strada; di guisachè se il piroscafo arriva tardi, il viaggiatore deve attendere il treno successivo, e solo dopo 24 ore giunge a Cagliari.

Le provincie, le Camere di commercio e gli altri enti locali, insistono da molti anni per ottenere, non solo l'aumento di una coppia di treni che cammini con velocità decente, ma che venga aumentato anche il numero dei carri.

Ricorda che alla Camera di commercio di Cagliari furono espressi ultimamente dei voti in modo assai vivace.

Osserva che il movimento delle merci è cresciuto in Sardegna del 74 per cento e il numero dei passeggeri del 20 per cento.

La Compagnia, che ritrae dall'esercizio della ferrovia un rilevante prodotto, sarà arrendevole alle premure del Governo, ma ove resistesse converrebbe al Ministero di prendere altra via.

Per dimostrare che il Governo non è disarmato contro la Compagnia, l'oratore legge l'art. 21 del capitolato di oneri, l'art. 3 della convenzione 20 giugno 1877, e ricorda le disposizioni degli articoli 268 e 282 della legge sulle opere pubbliche.

Tempo fa la Direzione generale fece intravvedere la speranza che avrebbe introdotti dei grandi miglioramenti nel servizio, ma questi sono una vera derisione.

Attende dalla cortesia dell'autorevole ministro dei lavori pubblici, non solo una parola rassicurante per la Sardegna, ma che i fatti corrispondano alla parola.

CARMINE, ministro dei lavori pubblici. Ringrazia il senatore Carta-Mameli delle cortesi parole che gli ha rivolto. Ammette la insufficienza del materiale rotabile sulle ferrovie della Sardegna; però da un rapporto dell'ispettore del Circolo di Cagliari risulta che si sono fatte trattative per l'acquisto di un determinato numero di carri, di cui non ricorda la cifra; se gli risulterà che il rapporto è stato troppo ottimista, egli non mancherà di prendere energici provvedimenti.

Quanto alla lentezza dei treni concorda in massima con ciò che ha detto il senatore Carta-Mameli. Egli ha già fermato la sua attenzione sull'art. 21 del capitolato di oneri e non mancherà di applicarlo con la dovuta temperanza, per quanto si tratti di una Società che ha una rilevante garanzia di prodotto da parte dello Stato. Assicura il senatore Carta-Mameli che il Governo appli-

cherà rigorosamente le disposizioni delle Convenzioni e dei capitolati senza eccessive tolleranze.

Spera che il senatore Carta-Mameli, dopo queste dichiarazioni, non avrà a lagnarsi dell'indugio del Governo a rispondere alla sua interpellanza.

CARTA-MAMELI. Prende atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interpellanza.

La seduta termina alle ore 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 23 marzo 1906

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14.5.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE, in relazione all'incarico avuto ieri dalla Camera, nomina gli onorevoli Finocchiaro-Aprile e Dari a far parte della Commissione che esamina il disegno di legge per la riforma del Codice di procedura penale.

Congedi.

PRESIDENTE annunzia che hanno chiesto congedi gli onorevoli: Mango, Marcello, Suardi, Gianturco, Coffari, Arlotta, Cipelli, Weil-Weiss, Mariotti, Avellone, Podestà, Pipitone, Fede, Rossi Enrico, Quistini, Pasqualino-Vassallo, Grippo, Tinozzi, Locro, Grassi-Voces, Marescalchi e Farinet Alfonso.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde a due interrogazioni, una dei deputati Maraini Clemento, Rasponi e Ruspoli, e l'altra degli onorevoli Santini, Scaramella-Manetti, Sili, Pais-Serra, Canevari e Scellingo, i quali chiedono se non ritenga che le condizioni agrarie della maggior parte della provincia di Roma siano tali da esigere che sia ad essa applicata una riduzione dell'imposta fondiaria analoga a quella presentata per le provincie meridionali ed insulari. Dichiara che sede opportuna dell'argomento sarà la discussione del disegno di legge per provvedimenti relativi alle provincie del Mezzogiorno, ma intanto nota che il Lazio ebbe già condizioni di favore con l'introduzione del nuovo estimo catastale nel 1872 e con la legge sull'Agro romano.

MARAINI CLEMENTE acconsente col sottosegretario che debba essere rimandata alla discussione della legge sull' Italia meridionale la discussione di questa interrogazione. Però espone cifre e fatti che dimostrano la legittimità della domanda degli interroganti e si augura che il Governo vorrà studiare con amore la questione, perchè anche la provincia di Roma possa usufruire dei beneficî della legge per le provincie meridionali.

SANTINI, si associa al preopinante, notando che l'on. Alessio qualificava come un deserto la campagna romana; onde, soggiunge, è giusto che un deserto sia sgravato dalle imposte che non dovrebbe pagare.

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde al deputato Sinibaldi, che interroga per conoscere le ragioni del ritardo del nuovo presidente del tribunale di Spoleto nel prendere possesso del suo ufficio e sulla deficienza del personale giudicante e di cancelleria nel tribunale e nella pretura di Spoleto.

Il ritardo fu reso necessario dalle condizioni dell'ufficio cui apparteneva il nuovo presidente; ma il personale giudicante è completo. Riconosce però la deficienza del personale di cancelleria, deficienza alla quale bisognerà provvedere.

SINIBALDI, non è soddisfatto perchè il tribunale di Spoleto trovasi da quasi due anni senza capo e non serve che come di passaggio per presidenti destinati altrove; ed ha un personale molto inferiore al lavoro del quale è gravato.

DE NAVA, sottosegretaio di Stato per l'interno, rispondendo ad una interrogazione dell'on. Sinibaldi, dichiara che non gli risulta che siano deplorevoli le condizioni della pubblica sicurezza nel circondario di Spoleto, e che fu disposto perchè la forza dei carabinieri sia al completo; essa sarà aumentata appena si potrà applicare la nuova legge.

SINIBALDI, si dichiara soddisfatto.

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde alla interrogazione dell'on. Antolisei sui risultati della inchiesta a carico dell'avv. Arnone, giudice istruttore presso il tribunale di Macerata. In seguito ai gravissimi risultati della inchiesta, l'avv. Arnone fu sospeso e deferito alla Corte di cassazione.

ANTOLISEI, prende atto, ma osserva che i fatti attribuiti all'Arnone risalgono al 1900 e che, non ostante le accuse mossegli, a quel magistrato fu affidato il delicatissimo ufficio di giudice istruttore (Bravo).

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, osserva che le prime indagini non avevano condotto all'accertamento di fatti delittuosi.

Risponde poi agli onorevoli Paniè, Daneo e Albertini, i quali chiedono se intenda provvedere alla deficienza di personale nel tribunale e nelle preture di Torino.

Non risulta che il personale giudicante sia deficiente nel tribunale; vi è soltanto la mancanza di aggiunti giudiziarî, ma ad essa si sta provvedendo. Quanto alle preture si è disposto perchè sian provviste di vice pretori. Rispetto poi al personale di cancelleria, la deficienza è generale nell'Alta Italia; quindi occorrerà aprire dei concorsi regionali.

PANIÈ, lamenta la condizione intollerabile specialmente delle preture di Torino ed accenna ai gravissimi inconvenienti che ne conseguono, invocando prontissimi provvedimenti (Bravo).

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, ad interrogazione dell'on. Alfonso Lucifero, il quale chiede come intenda provvedere perchè i processi per reati elettorali non abbiano ad essere troncati dalla prescrizione, effetto di ingiustificabili indugi, e cagione di sempre maggior pervertimento dei nostri costumi politici, risponde che, senza l'indicazione di fatti particolari, non saprebbe quali provvedimenti possano adottarsi.

LUCIFERO ALFONSO, si dichiara completamente insoddisfatto (Commenti), perchè è dovere del ministro guardasigilli di vigilare che i magistrati compiano il loro dovere rigorosamente anche in materia elettorale. Soltanto con minore compiacenza negli indugi, si potrà colpire la corruzione elettorale (Vive approvazioni). Se la legge attuale non basta, si riformi (Bene! bravo!) ma si trovi modo di colpire nettamente e precisamente un sistema che si perpetua cogli stessi uomini negli stessi collegi (Bene).

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, ripete che ad accuse generiche egli non può rispondere adeguatamente.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta della Giunta di convalidare l'elezione del collegio di San Severo in persona dell'on. Masselli.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

GUICCIARDINI, ministro degli affari esteri, presenta il bilancio del fondo della emigrazione per il 1906-907 e l'assestamento del bilancio stesso per il 1905-906.

Seguita la discussione del disegno di legge per la marina mercantile.

GRAFFAGNI, relatore, annuncia che d'accordo col ministro, fu concertato un emendamento al penultimo comma dell'articolo 3 nel senso che i residui saranno impiegati in compensi per navi e vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899, le quali mantengano una velocità media non inferiore a 15 miglia e mezzo all'ora in una corsa di dodici ore durante la quale abbiano a bordo tutte le dotazioni fisse e quelle di consumo al completo, i viveri e

l'acqua potabile prescritti per un viaggio transatlantico ed in ragione del numero massimo dei passeggieri che esse possono trasportare.

(Approvansi l'emendamento, gli articoli 3, 4 e 5, ultimo del disegno di legge).

Approvazione del disegno di legge: Esenzione dalle tasse postati al sindacato obbligatorio di mutua assicurazione fra gli esercenti delle zolfare di Sicilia contro gli infortuni sul lavoro.

SCALINI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato senza discussione).

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nel bilancio di grazia e giustizia 1905-906 ».

PALA, pur non opponendosi al maggiore stanziamento per indennità di missione, raccomanda al ministro di provvedere alle condizioni di molte preture del Mezzogiorno e delle isole che mancano di titolare.

Non crede che il miglioramento della magistratura si debba conseguire con la soppressione di sedi giudiziarie.

CIMORELLI, spiega le ragioni della legge del 1904 che soppresse 150 posti di preture, ma riconosce che quella legge non corrispose agli intendimenti del proponente, ciò che rese necessario di mandare in missione molti uditori con grave danno del buon andamento della giustizia.

Lamenta poi le soverchie spese di manutenzione del palazzo del Ministero e la lentezza con cui procedono i relativi lavori. Raccomanda al ministro di mantenere ai magistrati gli assegni ad essi assicurati dalle leggi e di provvedere regolarmente alle promozioni.

FINOCCHIARO-APRILE dimostra come queste maggiori assegnazioni siano una conseguenza necessaria della legge 18 luglio 1904 e di quella sul casellario. Dà poi spiegazioni relativamente alle osservazioni degli onorevoli Pala e Cimorelli augurando egli pure che all'ordinamento della magistratura sia dato dal Parlamento la dovuta considerazione (Approvazioni).

MANNA giustifica la legge 18 luglio 1904 di cui fu relatore.

VIAZZI si compiace che la parte della legge 18 luglio 1904 concernente le indennità di missione ai presidenti d'assise non siasi ancora potuta applicare. Deplora che a reggere le preture si mandino uditori giudiziarî o vice-pretori onorarî privi di esperienza e di autorità, ed invoca una risoluzione definitiva in proposito. Censura infine le eccessive spese di ufficio che si fanno al Ministero.

CAVAGNARI augura che, ponendo termine agli espedienti, si addivenga finalmente ad una riforma che elevi, specialmente nelle popolazioni delle campagne, il sentimento della giustizia.

FANI, relatore, consente nelle osservazioni dei varî oratori intorno alle condizioni delle preture e dà spiegazioni all'onorevole Viazzi intorno alle spese d'ufficio.

SACCHI, ministro di grazia e giustizia, concorda perfettamente con quegli oratori che hanno lamentate le condizioni dei magistrati e dell'amministrazione della giustizia. Conviene che si debba provvedervi non più con espedienti, ma apprestando i mezzi necessari. Ritiene egli pure sistema non raccomandabile quello di continui lavori di riparazioni e, compiacendosi della concordia della Camera intorno a questo disegno di legge, ringrazia gli onorevoli deputati che hanno anche voluto sostenerlo con la loro parola.

(Il disegno di legge è approvato).

Approvazione del disegno di legge per modificazioni all'articolo 123 delle leggi sulle pensioni.

SCALINI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge; per proroga del termine per le inscrizioni alla Cassa di previdenza gl'impiegati comunali.

SCALINI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge sull'organico del personale consolare.

SCALINI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

SCALINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Modificazioni alla tabella *A*, annessa alla legge 31 marzo 1904 portante provvedimenti a favore della Basilicata ».

Favorevoli 170
Contrari 46

(La Camera approva).

Prendono parte alla votazione.

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Albasini — Albertini — Alessio — Antolisei — Aprile — Arnaboldi — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barracco — Barzilai — Bastogi — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bizzozero — Bonicelli — Borghese — Bottacchi — Botteri — Bracci — Brandolin — Brunialti — Buccelli.

Cabrini — Calissano — Callaini — Camera — Camerini — Cameroni — Campi Emilio — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cardani — Cavagnari — Celli — Conturini — Cesaroni — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Chimirri — Ciappi — Ciartoso — Cimorelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Compans — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro.

Da Como — Dal Verme — Danco — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro-Ferrigni — Dell'Arenella — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Viti-De Marco — Di Sant'Onofrio — Di Scalea.

Faelli — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fera — Ferraris Maggiorino — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fracassi — Fulci Nicolò — Fusco.

Galimberti — Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Giusso — Graffagni — Guerci — Guerritore — Guicciardini.

Lacava — Landucci — Larizza — Lazzaro — Leali — Libertini Gesualdo — Lucca — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Majorana Angelo — Malcangi — Manna — Mantica — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Marghieri — Marinuzzi — Marsengo-Bastia — Masselli — Massimini — Matteucci — Mazziotti — Meardi — Mendaia — Merci — Miliani — Mira — Mirabelli — Montauti — Montemartini — Morgari — Morpurgo — Moschini.

Negri de Salvi — Niccolini.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Paniè — Papadopoli — Pascale — Pavia — Pavoncelli — Pellecchi — Pilacci — Pinchia — Poggi — Pompilj — Pozzi Domenico — Prinetti.

Rampoldi — Reggio — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzetti — Romanin-Jacur — Romussi — Roselli — Rossi Luigi — Rota — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalini — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sinibaldi — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Spagnoletti — Squitti — Strigari.

Tecchio — Testasecca — Todeschini — Torlonia Giovanni — Torraca — Torrigiani — Turati.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Verzillo — Vetroni — Viazzi — Villa — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Arlotta — Avellone.
Baragiola — Benaglio — Bettòlo — Bianchini — Bonacossi — Bovi.
Cantarano — Cascino — Cerulli — Cipelli — Coffaro.
Dagosto — Danieli — De Amicis — De Giorgio — Del Balzo — Di Trabia.
Fabri — Falaschi — Faranda — Farinet Francesco — Fera.
Gattoni — Gavazzi — Gianturco — Girardi — Grassi-Voces — Grippo — Gualtieri — Gussoni.
Loero — Lucernari.
Malcangi — Mango — Mantovani — Marcello — Mariotti — Martini — Marzotto — Masi — Materi — Melli — Monti-Guarnieri — Morando — Morelli Enrico.
Nitti.
Pandolfini — Pellerano — Pilacci — Pini — Podestà — Pozzi Domenico — Pucci.
Raggio — Raineri — Rasponi — Rocco.
Sanseverino — Serristori — Staglianò — Suardi.
Teso — Tinozzi.
Vendramini.
Weill-Weiss.

Sono ammalati:

Albicini.
Bianchi Leonardo.
Calvi Giusto — Carugati — Cicarelli — Costa.
D'Alife — De Andreis — De Gaglia — De Michetti — Di Broglio — Donati.
Farinet Alfonso — Fasce — Fazi Francesco — Fazzi Vito — Fede — Florena — Fortunato.
Giaccone.
Maresca — Marescalchi — Miniscalchi-Erizzo — Molmenti.
Pasqualino-Vassallo — Piccinelli — Pipitone.
Quistini.
Resta-Pallavicino — Rizzo Valentino — Rossi Enrico.
Semmola — Sinibaldi — Sorani — Spirito Francesco.
Toaldi.

Assente per ufficio pubblico:

Pistoja.

Interrogazioni.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se intenda il Governo, senza ulteriore ingiustificabili dilazioni, provvedere alla costruzione del tronco ferroviario Pietrafitta-Rogliano e delle altre complementari calabresi.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sulle condizioni del tribunale di Voghera e sui provvedimenti che il Ministero intenda al riguardo di adottare.

« Meardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda provvedere alla vacanza della pretura di San Stefano D'Aveto, priva da tempo del titolare.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda finalmente provvedere all'inumano trattamento di cui sono vittima i cantonieri delle strade nazionali.

« Valeri ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda continuino le condizioni misere fatte dal Governo ai cantonieri delle strade nazionali.

« Gattorno ».

« I sottoscritti interrogano il ministro dai lavori pubblici per sapere se intenda provvedere a ridurre la tariffa ferroviaria pei grani diretti dai porti italiani in Svizzera, in modo da fronteggiare la concorrenza dei porti del Nord e di Marsiglia.

« Fiamberti, Reggio, Cavagnari, Graffagni ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura, delle finanze e dell'interno per conoscere in qual modo e con quali risultati vengano spese le L. 150,000 stabilite dalla legge 11 luglio 1904, n. 388, contro le frodi nella preparazione e commercio dei vini.

« Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri per sapere se gli consti che uno Stato europeo abbia ottenuto dalla Porta concessioni speciali per la sua espansione commerciale in Tripolitania, e se ritenga che tale eventuale concessione possa recar danno ai legittimi interessi italiani in quello Stato.

« Moschini ».

PRESIDENTE annunzia che i deputati Eugenio Chiesa, Giacomo Ferri ed altri hanno presentato una proposta di modificazione del regolamento.

La seduta termina alle 17.15.

DIARIO ESTERO

Quantunque ieri la Conferenza di Algesiras non abbia tenuto seduta per l'indisposizione del delegato tedesco Radowitz, pure, come abbiamo ieri detto, le intese hanno tuttavia proceduto per il meglio.

L'*Echo de Paris* ha da Algesiras:

« L'accordo non è ancora intervenuto, ma si sta elaborando sulle seguenti basi:

La Francia otterrebbe tre quote del capitale della Banca marocchina per il Consorzio delle Banche francesi; in cambio la Germania avrebbe certi vantaggi nella direzione e nel Consiglio dei censori.

Per la polizia l'accordo sarebbe così combinato:

1. La polizia sarebbe mista nei due principali porti di Tangeri e Mogador e verrebbe ripartita tra la Francia e la Spagna negli altri sei porti.
2. L'ufficiale incaricato dell'organizzazione della polizia avrebbe il grado di capitano.
3. L'ispettore sarebbe un ufficiale austro-ungarico col grado di tenente colonnello.
4. L'ispettore renderebbe conto ogni anno della sua missione al Sultano e al Corpo diplomatico a Tangeri, eretto in Commissione internazionale.
5. I suoi poteri consisterebbero in un diritto di controllo largo ed efficace, con carattere esecutivo.
6. Il mandato dato alla Francia e alla Spagna avrebbe la durata di 5 anni ».

Anche l'*Agenzia Havas* conferma il vicino accordo col seguente telegramma da Algesiras:

« L'accordo sembra certo, ma occorrerà qualche tempo ancora per ottenerlo.

« Il progetto austro-ungarico sarà presentato nel pomeriggio di oggi o domattina nella seduta della Conferenza riunita in Comitato.

« L'impressione in questo momento è che tale progetto sarà presentato sotto forma di un emendamento, che costituirà la base di una nuova discussione, base molto più favorevole che le precedenti per giungere ad una soluzione ».

* * *

I timori di nuovi movimenti insurrezionali in Russia si fanno ogni giorno più gravi, secondo notizie che giungono a quel ministero dell'interno. Circa l'organizzazione rivoluzionaria telegrafano da Pietroburgo al *Daily Express*:

« Il ministro dell'interno ha ricevuto informazioni che un'altra insurrezione generale si sta preparando per la

primavera. Dei rapporti sono stati ricevuti da tutte le grandi città e la polizia segreta si è impadronita dei depositi di armi specialmente a Mosca e a Pietroburgo.

« Il Governo sta facendo preparativi con fretta febbrile per far fronte ad un possibile sciopero generale. Treni corazzati e armati di cannoni sono pronti su tutte le ferrovie e sono tenuti in esercizio tutti i giorni. Il Ministro degli interni Durnovo sta negoziando con Marconi per installare un sistema di telegrafia senza fili a Pietroburgo, Varsavia, Riga, Mosca, Kieff, Odessa, Irkutsk. Siccome durante i disordini dei mesi scorsi una delle gravi difficoltà cui si trovò di fronte il Governo fu la distruzione dei fili telegrafici, così si è pensato di insediare e di usare la telegrafia senza fili.

« L'attività dei rivoluzionari appare specialmente più grande a Mosca, Odessa e Pietroburgo. I capi rivoluzionari furono arrestati uno dopo l'altro appena furono riconosciuti ».

Tuttavia, mentre il Governo si prepara a reprimere tanto energicamente i nuovi moti insurrezionali, non desiste dal cercare di migliorare, in senso liberale, le leggi vigenti.

In effetto, secondo un dispaccio recente da Pietroburgo, ieri il Bollettino delle leggi ha pubblicato un *ukase* imperiale che sanziona le disposizioni relative all'esame del bilancio dell'Impero.

Il bilancio di ciascun anno dovrà essere sottoposto al Consiglio dell'Impero e alla Duma il 14 ottobre dell'anno precedente per essere esaminato il primo dicembre successivo. In caso di divergenza di opinioni che risultasse dall'esame del bilancio, l'argomento del dissenso sarà sottoposto al giudizio di una Commissione mista, composta di membri del Consiglio dell'Impero e della Duma.

Se una soluzione non intervenisse, rimarrebbe in vigore il bilancio dell'anno precedente, mediante il veto dei dodicesimi.

Il Ministero non prenderà parte alla discussione.

***

Le elezioni alla Duma in Russia presentano sempre lo stesso doloroso quadro. In argomento si telegrafa:

« Le ultime notizie delle elezioni confermano l'impressione del primo momento. I punti caratteristici di queste elezioni sono: la riluttanza degli elettori a recarsi alle urne e la tendenza a nominare conservatori e moderati. A Prusk, su duemila elettori, piccoli proprietari, solo otto si recarono a votare. A Riazan, nelle stesse condizioni, i votanti furono 13 su 1500 inscritti.

« Questi sono casi assai strani, che indicano la tendenza generale. La media del concorso alle urne è di un ottavo degli inscritti. In certi casi gli elettori si presentarono solo per dichiarare che essi non desiderano punto di votare. In altri distretti i votanti dovettero essere protetti dagli attacchi degli astensionisti, che sono tanto reazionari che rivoluzionari ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha accettato la presidenza onoraria del Congresso nazionale dei militari in congedo e ne ha fatto dare partecipazione da S. E. il ministro della R. Casa al presidente del Comitato ordinatore, on. Pais-Serra, colla seguente lettera:

Ho avuto l'onore di rassegnare a S. M. il Re, appena mi fu comunicato da S. E. il primo aiutante di campo di S. M., l'indirizzo che cotesto spettabile Comitato presentava esprimendo desiderio di veder accolto sotto l'alto patronato della Maestà Sua il Congresso dei militari in congedo da esso promosso per l'aprile prossimo.

Tale aspirazione è stata ben considerata e gradita come cortese atto di omaggio dall'augusto Sovrano, che, sensibile alla devota manifestazione, vivamente ne ringrazia la S. V. onorevole e tutti i distinti componenti del Comitato ordinatore.

Mi compiaccio altresì particolarmente di aggiungere che l'augusto Sovrano, lieto della occasione che così gli vien porta di confermare il vivo suo interessamento verso la iniziativa, con tutta benevolenza ha aderito ad assumere sotto l'alto suo patronato il progettato convegno, coll'augurio ch'esso pienamente risponda nei suoi risultati alla nobiltà dei patriottici intenti a cui i volenterosi promotori si sono inspirati.

Nel felicitarmi colla S. V. onorevole per la benigna determinazione sovrana, mi valgo della propizia occasione per porgerle, onorevole signor presidente, gli atti della mia perfetta osservanza.

Il ministro
Ponzio-Vaglia.

Consiglio provinciale. — Nel pomeriggio di ieri il Consiglio provinciale di Roma ha tenuto seduta, sotto la presidenza del comm. Ludovisi, per continuare lo svolgimento delle proposte all'ordine del giorno. Datasi lettura del telegramma inviato all'ambasciatore francese per le condoglianze per la catastrofe di Courrières, venne fatta comunicazione di una interrogazione del consigliere Orrei a proposito delle tariffe istituite sui tramways Roma Castelli.

Il presidente della Deputazione comm. Cencelli assicurò l'interrogante che, quando la linea sarà completata, la Deputazione farà del suo meglio per ottenere quello che il consigliere Orrei desidera sia realizzato; intanto la Deputazione ha creduto bene richiamare al proprio dovere la Società esercente la linea.

Approvatesi altre pratiche di secondaria importanza, nonchè lo schema di statuto del Brefotrofio di Roma, si discusse la proposta « Provvedimenti per l'assistenza chirurgica dei malati della Provincia ».

Su proposta del consigliere Orrei, venne accettata la sospensiva. Se ne tratterà nella prossima seduta.

Il Consiglio, dopo breve discussione, approvò l'istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura nei comuni di Orte, Corneto Tarquinia, Albano Laziale e Palestrina.

Approvaronsi inoltre per l'esercizio di un triennio le tariffe dei trasporti sulla tramvia Roma-Civitacastellana; la nomina di una Commissione d'inchiesta per constatare se vi sono irregolarità nel preventivo delle spese per la correttiva alla strada di Cave; il contributo di L. 1500 annue per un quinquennio all'Università degli studi in Roma, ecc., ecc.

Alle 19 la seduta venne tolta.

Roma a Buenos Aires ed allo Stato rumeno. — Ad esprimere la riconoscenza di Roma per la manifestazione di affetto e di deferenza che la cittadinanza di Buenos Aires ha tributato col pavimentare di legno argentino le adiacenze del Pantheon, la Giunta ha proposto al Consiglio di deliberare che sia donata alla città di Buenos Aires una riproduzione in bronzo della lupa capitolina, antichissimo simbolo della città nostra.

Un'altra riproduzione dell'antico cimelio sarà inviata in segno di riconoscenza alla nazione rumena, figlia di Roma, che costantemente dà prove di affetto e reverenza verso l'antica madre. L'invio sarà fatto allorquando si celebreranno a Bukarest le feste pel 40° anniversario di regno dell'attuale Re e pel 1800° anniversario della colonizzazione della Dacia.

Camera di commercio. — Alla Camera di commercio di Roma si è riunito ieri, sotto la presidenza del comm. Romolo Tittoni il Consiglio generale, il quale prese atto dell'adesione

prestata al Congresso dei commercianti che si terrà nel maggio a Milano e delle elezioni per la ricostituzione del sindacato di Borsa.

Vennero poi discusse parecchie proposte d'ordine interno e votate 500 lire per le vittime di Courrières, e 1500 per il Congresso internazionale di chimica che si terrà prossimamente in Roma.

Onoranze all'on. G. Baccelli. — Come già venne preannunziato l'8 aprile p. v., sarà ufficialmente inaugurata al Policlinico Umberto I di Roma la clinica medica. Per tale occasione tutti i professori di clinica medica d'Italia si sono uniti per tributare onoranze al prof. Guido Baccelli che ebbe per primo l'idea della costruzione del Policlinico. Hanno promesso d'intervenire molti illustri clinici stranieri, come il Leyder, il Bouchard, il Laudonzy, il Porsuer Fraenkel.

Un Comitato speciale, composto di antichi allievi dell'on. Baccelli, si è costituito in Roma, presieduto dal prof. E. Rossoni, col proposito di rendere le feste degne del clinico romano e degli illustri stranieri che converranno in Roma per onorarlo.

Il Comitato effettivo è sotto il patronato di un Comitato d'onore composto del sen. Cruciani-Alibrandi sindaco di Roma, del rettore dell'Università comm. Alberto Tonelli, del preside della Facoltà di medicina sen. Todaro, del sen. Durante, del prof. Giulio Bastianelli.

Per il personale subalterno delle poste e dei telegrafi. — Una Commissione di agenti subalterni postali e telegrafici di Roma si è presentata al ministro ed al sottosegretario per ottenere che in occasione del prossimo Congresso postale l'Amministrazione rinnovi a proprie spese la divisa del personale che fa servizio al pubblico.

La domanda è sembrata ragionevole ed opportuna agli onorevoli Baccelli e Morpurgo, i quali hanno pertanto disposto che sia erogata a tale scopo la somma occorrente, quando il Parlamento abbia approvato il disegno di legge per lo stanziamento di L. 400 mila da erogarsi pel prossimo Congresso postale.

Alfonso Rendano. — L'eminente e simpatico musicista annunzia una serie novella di quelle sue *Interpretazioni pianistiche*, le quali, accolte trionfalmente dapprima dalla critica e dal pubblico di Milano, ebbero poi qui in Roma il coronamento di un lusinghiero successo.

Si tratta, ora, di quattro *matinées*, da tenersi nella sala Umberto I (via Mercede, 50) nei giorni di mercoledì 28 corrente marzo, 4, 18 e 25 aprile p. v., con programmi, ciascuno dei quali, diviso in tre parti di graduale difficoltà, contiene opere dei maggiori autori antichi e moderni.

L'intento severamente didattico di questi concerti - comprovato altresì dalle riduzioni dei già miti prezzi comuni, concesse agli alunni di istituti musicali ed agli studenti universitari - nulla toglie al diletto che può ritrarne il pubblico in genere, il quale conosce ormai il merito dell'illustre compositore anche come pianista di rara abilità tecnica e di squisito sentimento, e sa di potersi deliziare assistendo alle di lui applauditissime esecuzioni.

È, dunque, anche una festa dell'arte, un godimento dell'intelletto e del cuore, il convegno a cui il Rendano invita la cittadinanza romana, e questa corrisponderà certamente con entusiasmo al gradito appello.

Concorso internazionale di poesia latina. — *Vincitore italiano.* — Il 12 corrente marzo, essendosi adunata la classe letteraria della R. Accademia delle scienze olandese, vi fu riferito intorno a 15 componimenti poetici latini, presentati per concorrere al premio Hoeufft.

Apprendiamo ora con piacere che vincitore nella importante gara è riuscito un italiano, il sig. Luigi Galante, da Vercelli, il quale mandò al concorso di Amsterdam un carme intitolato: *Licinus tonsor*.

Tre altri componimenti, dopo questo, ebbero lodevole menzione, e cioè: *Hirundo Alsatina*, *Agape*, *Ludi magister invita Minerva*; e anch'essi saranno stampati a spese del legato Hoeufft, se gli autori consentiranno l'apertura delle schede relative, come già fece quello dell'*Hirundo* suddetta, che risultò essere Francesco Saverio Zeuss, di Roma.

Associazione della stampa "pro Calabria". — La presidenza dell'Associazione della stampa di Roma, dopo accurate indagini intorno ai danni subiti ed ai bisogni degli ospedali delle tre provincie di Calabria, ha consegnato al Ministero dell'interno L. 28,110.65, ricavato dalla lotteria e da offerte varie, perchè a mezzo dei prefetti delle tre provincie venga ripartita nel modo seguente:

Provincia di Reggio Calabria.

Ospedale di Reggio L. 2500 - id. di Iatrinoli 600 - id. di Delianova 600 - id. di Melicuccà 500 - id. di Oppido 500 - id. di Palmi 900 - id. di Seminara 400 - id. di Sant'Eufemia 2000 - Baracca-ospedale di Cadirena 1000 - id. id. di Polistena 1000 — Totale L. 10,000.

Provincia di Catanzaro.

Ospedale di Mileto L. 1300 - id. di Tropea 1000 - id. di Monteleone 1300 - id. di Pizzo 1210.65 - id. di Catanzaro 2000 - id. di Nicastro 1500 - id. di Cotrone 800 - id. di Nao (Ionadi) 2500 — Totale L. 11,610.65.

Provincia di Cosenza.

Ospedale di Cosenza L. 2500 - id. di Rossano 1000 - id. di Paola 1000 - id. di Scigliano 1000 - id. di Castrovillari 500 - id. di Corigliano 300 — Totale L. 6500.

Totale generale L. 28,110.65.

Il concorso ippico "pro Calabria". — Il presidente del Comitato del concorso ippico « pro-Calabria e Sicilia », tenutosi recentemente in Roma, comunica che l'utile netto del concorso ippico è di L. 20,840, delle quali 4000 andranno a beneficio del comune di Sutera (Sicilia). Per le residuali 16,840 si stabilirà a quale fine dovranno essere dedicate.

Per le vittime di Courrières. — Gli ingegneri delle miniere italiani, mossi da un sentimento di gentile solidarietà verso i loro colleghi di Francia, hanno aperto, ad iniziativa del comm. ing. Pellati, ispettore generale delle miniere, una sottoscrizione a favore delle vittime del terribile disastro di Courrières. Gli ingegneri capi dei distretti minerari sono incaricati di raccogliere le offerte dei loro colleghi del corpo delle miniere e di quelli addetti all'industria privata e di trasmetterle al R. ispettorato in Roma, il quale le farà a sua volta pervenire al Comitato francese di soccorso a mezzo dell'ambasciatore italiano a Parigi.

Conferenza Arcoleo. — La conferenza tenuta iersera all'Associazione della stampa di Roma dall'on. senatore Arcoleo sul tema vasto e non facile: « Spostati », ebbe un solenne, meritato successo. Il pubblico elettissimo accorsovi numeroso rimeritò di lunghi ripetuti applausi la splendida conferenza trattante un argomento di alta importanza sociale. Difficilissimo, seppure non impossibile, riuscirebbe fare un sunto di quanto con chiara, elegante parola disse il valoroso conferenziere. Esprimeremo, come il pubblico che iersera vivamente lo plaudiva, il desiderio che la conferenza, frutto di studî e di ingegno, sia riprodotta dalla stampa; e si aggiunga ai molteplici lavori letterari e filosofici che l'on. Arcoleo ha dato al mondo degli studiosi.

Doloroso conflitto. — L'*Agenzia Stefani* comunica, in data 23:

Oggi alle ore 16 in Scorrano, provincia di Lecce, 500 scioperanti si presentarono al frantoio di Tedonno Salvatore esigendo, con lancio di sassi contro lo stabilimento e grida, che 11 operai ivi impiegati uscissero.

Intervenne il delegato di P. S. con cinque carabinieri ed una compagnia di fanteria di 65 uomini, comandata da un capitano.

Esortati a sciogliersi i dimostranti si spinsero maggiormente innanzi. Dati i tre squilli e l'ordine di sgombrare, i dimostranti opposero resistenza e furono respinti con la baionetta.

Contemporaneamente da un lato furono lanciati sassi contro la truppa, ferendo due soldati. In questo momento partirono, senza

comando, dalla truppa pochi colpi di arma da fuoco. Cadde morto De Pascalis Vincenzo, contadino, di anni 22; rimase ferito il contadino Colazzo Donato.

L'ordine è ristabilito.

Il prefetto di Lecce è partito subito per Scorrano e contemporaneamente l'on. Ministro dell'interno diponeva che questa sera stessa partisse per Scorrano un ispettore generale.

Marina mercantile. — Da Santos ha proseguito per Genova il *Bologna*, della Società Italia. Da New-York è partito per Genova il *Nord-America* della Veloce. Da Aden ha proseguito per Genova il *R. Rubattino*, della N. G. I. Da Teneriffa è partito per Barcellona e Genova il *Venezuela*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

RADOM, 23. — Due individui ferirono gravemente con tre colpi di rivoltella il capo della direzione delle scuole, Stankevitch, mentre traversava un sobborgo della città. I malfattori scomparvero.

LENS, 23. — Il Municipio comunica che i minatori scioperanti sono complessivamente 70,000 e cioè 8000 nel bacino di Anzin, 12,000 in quello del nord e 50,000 in quello del Pas-de-Calais.

ALGESIRAS, 23. — Il delegato francese Révoil e quello inglese Nicolson si sono recati stamane alle 10 dal duca Almodovar del Rio per domandargli che nel pomeriggio convocasse la seduta della Conferenza.

Almodovar ha risposto che gli sembrava impossibile riunire oggi la Conferenza a causa dell'indisposizione del delegato tedesco Radowitz.

Domani Almodovar parte per Cadice, ma ha promesso di convocare la Conferenza per le 10 antimeridiane di lunedì.

VIENNA, 23. — *Camera dei deputati.* — Si esaurisce la discussione in prima lettura dei progetti relativi alla riforma elettorale ed alla riforma del regolamento della Camera. I progetti sono rinviati a speciali Commissioni.

ALGESIRAS, 23. — In seguito all'indisposizione del delegato tedesco Radowitz, nel pomeriggio, invece della seduta della Conferenza, vi sarà una seduta del Comitato di redazione.

PIETROBURGO, 23. — Il direttore del *Russ* è stato arrestato ieri in esecuzione della condanna della Corte di giustizia per reato di stampa ed è stato internato in una fortezza. Lo Czar si è rifiutato di commutargli la pena.

NEW-YORK, 23. — Si ha da Farmont (Virginia): È avvenuta un'esplosione nelle miniere di carbone Century, situata a 50 miglia da Farmont. Dieci cadaveri sono stati ritrovati. Molti minatori sono scomparsi.

PIETROBURGO, 23. — La Cassa di risparmio centrale di Pietroburgo è sorvegliata militarmente e lo sarà fino all'apertura della Duma.

Fino a quell'epoca saranno pure sorvegliate militarmente tutte le stazioni della rete ferroviaria Pietroburgo-Mosca e tutte le officine ed i depositi di materiale di tutte le linee della Russia.

MADRID, 23. — La *Gaceta* pubblica due decreti, uno dei quali sospende la sessione delle Cortes ed un altro nomina il generale Martitegui, attualmente a Barcellona, capo dello stato maggiore generale.

La polizia ha scoperto una fabbrica di monete false I falsari sono stati arrestati.

PARIGI, 23. — *Camera dei deputati — Seduta antimeridiana.* — Si discute il bilancio dell'entrata.

Si approva un emendamento di Violette di accordare l'assistenza giudiziaria gratuita agli operai che si appellano contro sentenze relative agli infortuni sul lavoro.

Si approva pure un altro emendamento presentato da Berthoulat, ed accettato dal ministro d'agricoltura, Ruau, che esenta dal dazio l'uva fresca da tavola che entra a Parigi.

Si approva anche un emendamento presentato da Siegfried ed accettato dal ministro dei culti, Briand, che esenta da ogni tassa il passaggio dei beni e degli stabilimenti del culto alle associazioni cultuali.

(*Seduta pomeridiana*). — Durante la discussione della legge di finanza Bouhey-Allex si scaglia contro il programma navale che inghiottisce centinaia di milioni.

Il ministro della marina, Thomson, dice che non vuole ritornare sulla discussione del programma navale; tuttavia vuol ripetere che v'è assoluta necessità di rinforzare le forze navali francesi.

Il Consiglio superiore della marina ha riconosciuto specialmente che la marina tedesca ha maggior numero di grosse navi di quella francese.

Le potenze aumentano il numero delle loro unità di combattimento e soprattutto lo stazzamento di esse.

Thomson dichiara che quello che presenta al voto della Camera è il programma minimo. La Camera vuol rinunziare alla potenza marittima della Francia? Noi non spendiamo che 135 milioni, mentre la Germania ne spende 180. Nessun paese può essere fautore di pace se non alle condizioni che le sue frontiere siano assicurate. Le improvvisazioni dell'ora tragica non possono che costare molto caro e non rispondono mai al sacrificio fatto (Applausi su numerosi banchi).

Si approva l'ultimo articolo della legge di finanza con un emendamento che aggiunge alle linee ferroviarie da costruire quella da Nizza a Cuneo.

L'insieme della legge è approvato con 464 voti contro 45.

La prossima seduta avrà luogo il 3 aprile.

La seduta è tolta.

PARIGI, 23. — *Senato.* — Le Provost De Launay interpella il Governo sulle difficoltà che accusa l'Amministrazione di sollevare all'apertura delle scuole libere in parecchi dipartimenti. Dice che l'Amministrazione invoca per intralciare l'apertura delle scuole libere tutti i pretesti, ma soprattutto pretesti di ordine sanitario. Chiede al Governo di rinunciare a violare la legge che permette l'apertura delle scuole libere. (Applausi a destra).

Il ministro dei culti, Aristide Briand, dice che i casi citati dall'interpellante sono isolati. Credo che gli ispettori primari non abbiano alcun partito preso. La legge è applicata liberamente e conformemente agli interessi dei fanciulli. Il ministro felicita gli ispettori dell'Accademia per la loro severità per l'interesse della salute dei fanciulli; d'altronde la proporzione dei divieti d'apertura è relativamente minima in confronto ai permessi accordati. Aristide Briand aggiunge che in avvenire raccomanderà agli ispettori di continuare ad essere severi nelle precauzioni da prendersi per l'interesse dei fanciulli. Potrà essere interposto appello dinanzi ai consigli dipartimentali o dinanzi al Consiglio superiore. Il ministro termina affermando che sarà liberale e sincero e non si lascerà ingannare. (Vivi applausi a sinistra). Non è dalla parte del Governo della Repubblica che la verità è deformata, dice il ministro, ma dall'altra parte che ha così fanatizzata la popolazione. Voi volete che si violino tutte le disposizioni principali della legge di separazione come quelle relative all'insegnamento. Gli ispettori eviteranno l'arbitrio. Noi non cerchiamo che il bene pubblico. (Nuovi applausi).

Le Provost mantiene tutte le sue accuse.

La discussione è chiusa.

Un ordine del giorno che approva le dichiarazioni del Governo è approvato con 192 voti contro 37.

Il ministro delle finanze, Poincaré, presenta il progetto di bilancio.

La seduta è tolta.

ALGESIRAS, 23. — Il Comitato di redazione, riunitosi nel pomeriggio, ha esaminato la questione della polizia ed ha redatto

un progetto in otto articoli, dei quali i tre ultimi riguardano le funzioni e le attribuzioni dell'ispettore generale. Questi risiederà a Tangeri, e dopo ogni ispezione, dirigerà rapporti al Sultano e li comunicherà al Corpo diplomatico a Tangeri.

Il progetto stabilisce che la Francia e la Spagna porranno ufficiali e sottufficiali a disposizione del Sultano, il quale indicherà la loro destinazione.

Il progetto non fa alcuna menzione relativamente alla ripartizione dei porti tra la Francia e la Spagna.

Tale progetto, che si riferisce agli otto porti, sarà sottoposto alla seduta della Conferenza di lunedì mattina e servirà di base alla discussione.

Le impressioni generali sono stasera migliori.

VARSAVIA, 24. — L'operaio Jan Czekalsky è stato giustiziato nella cittadella per tentativo di assassinio contro un agente di polizia. Tre altri operai condannati a morte attendono l'esecuzione.

Il governatore generale ha inviato truppe in parecchi distretti dei Governi di Varsavia e di Siedlce per costringere i contadini a pagare le imposte.

MADRID, 24. — Il Re Alfonso XIII con gli infanti è partito per Cadice, ove si imbarcherà per le isole Canarie.

I ministri dell'interno e della guerra accompagnano il Re nel suo viaggio.

LONDRA, 24. — Telegrafano da Swansea al Lloyd che il vapore *Giuseppina Hardi* ha avuto una collisione ieri sera verso le 10 in vista della punta Hull con la goletta *Atkinson*. L'equipaggio della goletta, composto di tre uomini, è annegato; il vapore ha potuto salvare il capitano ed il secondo della goletta, che è affondata.

KERTSCH, 24. — Un grande pozzo di nafta è stato scavato a Tschinghilck, a trenta miglia da Kertsch.

HONG-KONG, 24. — I pirati hanno saccheggiato ieri una scialuppa a vapore appartenente alla Compagnia Standard Oil.

Una cannoniera degli Stati Uniti si è diretta sul luogo.

COSTANTINOPOLI, 24. — Revdan-pascià, prefetto di Costantinopoli, è stato ucciso da due individui per motivo di vendetta privata.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 23 marzo 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	744.03.
Umidità relativa a mezzodì	62.
Vento a mezzodì	WSW.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 15.9 minimo 10.1
Pioggia in 24 ore	mm. 6.8

23 marzo 1906.

In Europa: pressione massima di 757 sulla Russia meridionale, minima di 742 sul mar Ligure.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque fino a 14 mm. all'estremo nord; temperatura irregolarmente variata sull'alta Italia e Sardegna, aumentata altrove; pioggie abbondanti e nevicate sull'alta Italia, pioggiarelle al centro e Sardegna; venti forti; mare agitato.

La depressione di ieri si è accentuata; ha il centro sul mar Ligure con un minimo di 742, massimo a 753 sulle coste joniche.

Probabilità: venti forti a fortissimi meridionali; cielo nuvoloso con piogge e temporali specialmente al nord; mare agitato o molto agitato.

N. B. A ore 10 1[2 è stato telegrafato a tutti i semafori d'alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 marzo 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio ...	coperto	legg. mosso	9 0	5 0
Genova	piovoso	mosso	5 8	3 2
Massa Carrara ...	coperto	agitato	10 0	0 0
Cuneo	nevica	—	5 9	— 0 8
Torino	nevica	—	2 6	1 3
Alessandria	nevica	—	3 8	1 0
Novara	piovoso	—	3 1	— 1 0
Domodossola	coperto	—	4 4	— 0 2
Pavia	nevica	—	3 0	0 4
Milano	piovoso	—	4 2	0 8
Sondrio	piovoso	—	5 0	1 2
Bergamo	piovoso	—	2 7	0 3
Brescia	piovoso	—	5 2	2 1
Cremona	piovoso	—	4 4	0 9
Mantova	piovoso	—	5 2	2 6
Verona	coperto	—	7 0	3 8
Belluno	piovoso	—	2 3	0 1
Udine	piovoso	—	7 0	2 9
Treviso	piovoso	—	6 9	3 8
Venezia	piovoso	legg. mosso	6 3	4 5
Padova	coperto	—	7 3	4 9
Rovigo	coperto	—	7 8	6 0
Piacenza	piovoso	—	3 7	0 2
Parma	coperto	—	6 0	0 5
Reggio Emilia	coperto	—	3 8	1 6
Modena	$^{3}/_{4}$ coperto	—	7 6	2 1
Ferrara	piovoso	—	5 6	3 5
Bologna	$^{3}/_{4}$ coperto	—	5 6	3 2
Ravenna	coperto	—	10 5	2 0
Forlì	coperto	—	8 6	5 8
Pesaro	coperto	calmo	14 0	6 0
Ancona	nebbioso	mosso	14 0	7 4
Urbino	nebbioso	—	10 6	5 6
Macerata	nebbioso	—	13 4	7 2
Ascoli Piceno	sereno	—	14 0	8 0
Perugia	piovoso	—	13 8	6 4
Camerino	coperto	—	11 9	3 8
Lucca	piovoso	—	11 0	7 4
Pisa	coperto	—	13 0	8 2
Livorno	coperto	agitato	13 5	8 5
Firenze	piovoso	—	10 2	8 5
Arezzo	coperto	—	14 1	7 2
Siena	coperto	—	11 6	7 4
Grosseto	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 6	6 5
Roma	$^{1}/_{2}$ coperto	—	19 0	10 1
Teramo	sereno	—	15 8	7 8
Chieti	sereno	—	11 3	6 0
Aquila	coperto	—	14 8	8 9
Agnone	piovoso	—	17 3	9 0
Foggia	coperto	—	17 2	8 0
Bari	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	18 0	13 5
Lecce	coperto	—	19 3	13 9
Caserta	coperto	—	20 6	12 0
Napoli	coperto	mosso	19 0	11 6
Benevento	$^{1}/_{2}$ coperto	—	21 5	14 5
Avellino	$^{3}/_{4}$ coperto	—	15 9	11 8
Caggiano	$^{1}/_{2}$ coperto	—	18 2	6 7
Potenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	21 3	4 0
Cosenza	sereno	—	22 3	9 2
Tiriolo	nebbioso	—	14 0	5 8
Reggio Calabria ..	sereno	agitato	20 4	14 0
Trapani	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	24 0	12 4
Palermo	$^{1}/_{4}$ coperto	grosso	18 6	10 3
Porto Empedocle ..	sereno	mosso	19 0	11 0
Caltanissetta	sereno	—	15 0	7 0
Messina	$^{1}/_{4}$ coperto	mosso	19 3	13 0
Catania	sereno	mosso	18 2	13 7
Siracusa	sereno	legg. mosso	16 9	9 2
Cagliari	piovoso	mosso	18 0	7 0
Sassari	coperto	—	15 7	3 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*